

PROFESSIONE GEOMETRA **NEW**

07-08/2014



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

INDICE 07-08/2014

VITA DI CATEGORIA - PG.1

- CASSA PREVIDENZA GEOMETRI RECUPERO IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE ANNI 2009-2012
- PUBBLICATO IL NUOVO PORTALE GEOMETRI IN RETE
- SAIE2014 - CONVEGNO SU «LA SALUBRITÀ DEGLI EDIFICI»
- CNGEGL - APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E IL NUOVO REGOLAMENTO SUL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO DI PIÙ DI TRE TIROCINANTI E SUI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTERNATIVI AL TIROCINIO
- COSTRUIRE E RISTRUTTURE PER LA SALUTE – I CORSI ESPERTO EDIFICIO SALUBRE ORGANIZZATI DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI NOVARA E ANCONA – SEMINARIO ABITARE E VIVERE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MILANO
- GLI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE IN FIERA PER CONSULENZE GRATUITE SULLA SALUBRITÀ DEGLI EDIFICI
- I GEOMETRI E LA PREVIDENZA. LE “DONNE” SONO UNA RISORSA PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA

NEWS TECNICHE – PG.9

- CERTIFICAZIONE ENERGETICA: PUBBLICATE LE NUOVE NORME UNI/TS 11300-1:2014 E IN ARRIVO NUOVE SPECIFICHE TECNICHE
- IL DURC LASCIA SPAZIO AL SIRCE (SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA EDILE)
PREVENZIONE INCENDI MACCHINE ELETTRICHE FISSE CON PRESENZA DI LIQUIDI ISOLANTI COMBUSTIBILI: NUOVA REGOLA TECNICA
- ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ, I CHIARIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO
- LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, TUTTA ONLINE
- PRODOTTI DA COSTRUZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA LE NORME ARMONIZZATE DEL REGOLAMENTO
- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E GRU, SCHEDE DI CONTROLLO E CHECK-LIST PER OPERARE IN SICUREZZA
- SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI L'ANALISI DEI PARAPETTI PROVVISORI
- IL VADEMECUM SUL CANTIERE ETICO
- AMMINISTRATORI CONDOMINIALI: IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGGE 83/2014 E LA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE
- IL SISTEMA CAPPOTTO E LE NORMATIVE EUROPEE
- L'EREDITÀ GIACENTE

NEWS FISCALI – PG.21

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI, PROROGATI GLI ECOBONUS. LEGGE DI STABILITÀ 2015
- SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI, LA GUIDA DI EQUITALIA
- DOPO QUANTO TEMPO DECADE LA CARTELLA EQUITALIA?
- CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: SÌ A PRELIEVI E VERSAMENTI IN CONTANTI CON PROVA DOCUMENTALE

- AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICATE DIECI NUOVE GUIDE FISCALI PER I CONTRIBUENTI
- MODELLO F24: LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE SULLE NOVITÀ
- CERTIFICAZIONE UNICA, DAL 2014 ANDRÀ A SOSTITUIRE IL CUD
- COMPENSAZIONE CREDITI PER I PROFESSIONISTI, VIA LIBERA AL VISTO DI CONFORMITÀ "FAI DA TE"
- RISTRUTTURARE CASA E PERTINENZE: LIMITE MASSIMO DETRAIBILE
- INDICI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO 2014 e AGOSTO 2014

SENTENZE – PG.28

MOSTRE & CONCORSI – PG.39

- PREMIO NAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA : NO BOUDARIES - "ARTE SENZA BARRIERE PER UNA CITTÀ SENZA BARRIERE" - *CONCORSO, scade il 15 novembre 2014*
- HOME AND BUILDING - MOSTRA CONVEGNO DELLA DOMOTICA E DELLE BUILDING TECHNOLOGIES - *Fiera Verona dal 28 e 29 ottobre 2014*
- LEGNO&EDILIZIA - *Fiera di Verona dal 19 al 22 febbraio 2015*

DAL WEB – PG.41

IN EVIDENZA – PG.48

CREDITI DI IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE, GLI OPERATORI TURISTICI E LE SALE CINEMATOGRAFICHE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da **PROFESSIONE GEOMETRA** dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Carissimi lettrici e lettori,

la **cementificazione** continua al ritmo di 8 metri quadrati al secondo e di com'era un tempo il paesaggio di molte aree italiane si sta perdendo memoria, abituati oramai ad agglomerati urbani sempre più estesi. Non è questione di luoghi comuni o pensieri catastrofici, ma un allarme lanciato dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nello studio dal titolo **"Il consumo di suolo in Italia"**. Il rapporto è il più completo ed esteso che sia mai stato realizzato e ricostruisce l'andamento della riduzione delle aree forestali e agricole in Italia dal 1956 al 2012, che continua costante e inesorabile anche nei nostri giorni, nonostante la crisi di questi anni possa far pensare a un calo delle costruzioni. Niente di tutto questo: **nuove aree urbane continuano a svilupparsi attorno alle città, estendendone progressivamente la superficie**. Al contempo, anche le infrastrutture fanno la loro parte: strade, autostrade e linee ferroviarie compongono il 28 per cento del territorio "artificiale" italiano.

Non si tratta solo di un danno estetico per la deturpazione del paesaggio, bensì di un fenomeno che si porta dietro effetti reali sulla **salute** e la **sicurezza**. I danni al territorio uniti a quelli delle vittime sono incalcolabili, e **solo l'1% delle imposte ambientali pagate dai cittadini e dalle imprese italiane all'Erario e agli Enti locali è destinato alla protezione dell'ambiente**, secondo l'elaborazione realizzata dalla CGIA.

L'Unione europea ha indicato una tabella di marcia verso il **"consumo netto zero di suolo/territorio"**, da raggiungere entro il **2050**. Per come siamo messi, siamo parecchio fuori strada. Cerchiamo facilitazioni burocratiche in edilizia, ma sicuramente siamo concordi nel dichiarare, che **i decreti varati negli ultimi anni, tutto hanno fatto tranne che semplificare**. Lo "Sblocca Italia" è un ulteriore tentativo "arruffato", impasticciato forse perché si confondono gli interessi del territorio, del cittadino, con quelli di pochi condottieri o forse perché chi ci mette le mani non è un autentico cultore della materia.

Bene alla delusione manifesta tata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati **Maurizio Savoncelli** e un lode al Presidente dei geometri lucchesi, che hanno dimostrato con chiare note la debolezza e la mancata logica dei provvedimenti del legislatore.

Dovremmo infatti saper guardare fuori dalla finestra del nostro Paese e capire che non c'è più tempo per attendere. Il futuro è nel recupero del patrimonio edilizio esistente, ma fatto con modelli urbanistici e culturali tali da competere con la scena planetaria.

Arriva dall'Indonesia la sfidante di New York e Londra: **Giakarta** ha tutte le intenzioni di diventare un riferimento al di là della sua *leadership* nella macro-regione asiatica. Con l'ambizione di insidiare le città europee e americane che da secoli sono *world cities* prima che la definizione venisse sostituita dall'aggettivo *global* proposto da *Jean Gottman, Saskia Sassen* e da altri studiosi di urbanistica e sociologia. **L'inossidabile trittico New-York-Parigi-Londra ha una nuova concorrenza in Giakarta, Bogotà e San Paolo.**

ItaliaOggi **GEOMETRI** Givedì 23 Settembre 2014 37

Il presidente dei geometri chiede intervenire durante la conversione del decreto in legge

Sblocca Italia poco incisivo

Savoncelli: di da migliorare, disponibili a collaborare

«Per riconoscere all'azione del governo la volontà di andare incontro alle esigenze del settore, in occasione dei geometri esprime la propria delusione per la mancata inclusione delle norme contenute nel d. n. 133 del 12/07/14. Una delusione condivisa con gli oltre 600 mila professionisti aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, che pure ha indicato nelle sedi competenti le misure necessarie a semplificare i nodi strutturali dell'attuale inquadro normativo per agevolare concretamente la ripresa. L'auspicio è che in sede di conversione il decreto possa essere migliorato in questa direzione la nostra responsabilità e collaborazione è intesa».

Maurizio Savoncelli, presidente del Cngeg, è deluso dalla lettera dello "Sblocca Italia": il testo definitivo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a palmarès di quello reso noto e arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto, il cui valore aggiunto era il corpus di richieste e proposte avanzate da chi opera in un settore strategico come quello dell'edilizia. Il ruolo dell'occupazione incide drammaticamente su migliaia di famiglie, sul Paese, sul pil.

Domanda. La Rpt, del-

La manomissione, la ristrutturazione, l'ampliamento o la commercializzazione. Siamo tutti consapevoli del fatto che la platea interessata al provvedimento è numerosa, un decreto, o peggio, un ostacolo alla ricerca di una soluzione che, va detto per inciso, potrebbe che ammonta a una gestione del territorio equa e corretta.

D. Di certo spingerebbe amministrazioni e proprietari a confrontarsi sul terreno della ragionevolezza, percorrendo strade alternative rispetto a quelle tradizionali.

R. Esattamente. E ciò deve valere non solo per il singolo provvedimento, ma per l'intero contesto di riferimento: da tempo i professionisti di area tecnica sostengono la necessità di modificare l'iter di emanazione dei provvedimenti, delineando procedure che assegnino alle amministrazioni il ruolo di programmazione e controllo e ai professionisti la gestione responsabile delle procedure edilizie ed urbanistiche.

La seconda è una misura che prevedeva un termine massimo entro il quale le amministrazioni in materia potevano rivedere i titoli rilasciati non di rado assistiamo a situazioni in cui sono revocati permessi a distanza di tempi lusinghieri, con la possibilità di recare

La prima è una misura che prevedeva la collaborazione tra ministero della semplificazione, regioni e professionisti.

La seconda è una misura che prevedeva un termine massimo entro il quale le amministrazioni in materia potevano rivedere i titoli rilasciati non di rado assistiamo a situazioni in cui sono revocati permessi a distanza di tempi lusinghieri, con la possibilità di recare

D. Quali sono secondo lei i motivi per cui il governo non ha percorso queste strade?

R. Forse il timore che di non riuscire a fare emergere in maniera chiara la sporcizia che anima il provvedimento: l'opportunità di essere il sanatore di una situazione di emergenza, ovviamente senza fare sentirsi alle responsabilità di ciascuno.

La seconda è una misura che prevedeva un termine massimo entro il quale le amministrazioni in materia potevano rivedere i titoli rilasciati non di rado assistiamo a situazioni in cui sono revocati permessi a distanza di tempi lusinghieri, con la possibilità di recare



Le nuove regine puntano sulla promozione culturale, strategie edilizie innovative, materiali da costruzione salubri, marketing turistico.

L'estetica diventa esaltante, giardini pensili, verde urbano per riqualificare quartieri degradati, piccoli paradisi "green" al posto di metropoli congestionate. Una rilettura dell'edilizia fatta per l'ambiente e per l'uomo, con servizi esclusivi, dove la qualità rientra nei piccoli luoghi, gestita da giovani motivati e specializzati.

L'edilizia in Colombia ha puntato su questi principi e ha registrato un trend positivo, raddoppiando il contributo al PIL nel periodo 2006 – 2012, che ha portato ad un forte sviluppo del settore delle attrezzature e dei materiali per la costruzione. Il buon andamento del comparto è evidenziato dall'incremento della domanda dei permessi di costruzione, dalla crescita dell'attività edile e dai progetti infrastrutturali implementati nel Paese. La progettazione e le costruzioni per l'edilizia civile, conosce esclusivamente il concetto "green", capace di garantire la diminuzione del consumo di energia, l'auto approvvigionamento, l'estetica, il benessere, la salubrità. Pannelli fotovoltaici, asfalti ecologici, sistemi e prodotti innovativi di impermeabilizzazione, infissi e serramenti, illuminotecnica, giardini pensili, ciuffi di verde ovunque, materiali sani, isole pedonali attrezzate.

Il "nuovo abitare" sarà solo teso a favorire una socialità nuova e più libera nel quale ci sia più "felicità" e più futuro. Forse non abbiamo nessun dubbio nel dichiarare che il modello urbano di cui ci siamo circondati nelle nostre città metropolitane è grigio e per nulla vivibile e che non ha contribuito in termini assoluti ad un maggior benessere degli abitanti. E' anche chiaro a tutti, che i giovani manager della *city londinese*, confinati nei loro monocali, non sono poi così soddisfatti e soffrono di gravi problemi alla salute ed è comprensibile il perché gli investitori puntano sui modelli colombiani che hanno raddoppiando il contributo al PIL nel periodo 2006 – 2012, portando ad un forte sviluppo del settore delle attrezzature e dei materiali per la costruzione. I permessi di costruzione hanno registrato incrementi del 32% soprattutto per abitazioni residenziali, ad uso ufficio, commerciale, alberghiero.

Per ripartire occorre tracciare la "giusta" traiettoria....e non si può continuare a pasticciare!

Buona Lettura!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA

CASSA PREVIDENZA GEOMETRI RECUPERO IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE ANNI 2009-2012



E' stato avviato il recupero delle irregolarità contributive per il periodo 2009-2012 più eventuali annualità non prescritte.

Gli interessati stanno ricevendo una comunicazione via PEC o MAIL (in via residuale per posta) nella quale sono invitati ad accedere al Portale dei Pagamenti nell'area riservata del sito web e **regolarizzare eventuali morosità pendenti, entro il 31 ottobre prossimo**, prima dell'emissione del ruolo esattoriale di recupero prevista per il mese di novembre.

La regolarizzazione spontanea - da effettuarsi esclusivamente tramite Portale dei Pagamenti - comporta l'applicazione del regime sanzionatorio agevolato (10% piuttosto che 25% per le sanzioni relative all'omissione contributiva e interessi nella misura del 1% anziché del 4%) e la possibilità di rateizzare il dovuto ottenendo anche il certificato di regolarità contributiva.

Una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile regolarizzare le morosità per gli anni 2009-2012.

Ulteriori informazioni sul calcolo delle morosità e dei relativi oneri accessori, oltre a modalità e termini dei versamenti, sono presenti sulle Istruzioni del Portale dei Pagamenti, nell'area riservata del sito web, alla quale si accede con la propria matricola e password personale.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla propria posizione debitoria gli iscritti potranno utilizzare il consueto canale di comunicazione - **contact center** - o scrivere una email al seguente indirizzo dedicato: **ruolo2014@cassageometri.it**

PUBBLICATO IL NUOVO PORTALE GEOMETRI IN RETE

È nato **Geometrinrete**, il nuovo portale che riunisce le informazioni delle tre organizzazioni di riferimento per il mondo del geometra: **il Consiglio nazionale geometri, la Fondazione geometri e la, Cassa italiana Previdenza e Assistenza Geometri.**

Con Geometrinrete i tre organi di categoria puntano a creare una maggiore sinergia, nell'ottica di migliorare il flusso di informazioni verso gli iscritti. In questo quadro grande rilevanza assumono i canali social, da **Facebook** a **Twitter** fino a **youTube**. E infine, tra le novità, la nuova edizione di **Geocentro**, in versione esclusivamente digitale e sfogliabile online, arricchita di nuove sezioni e rubriche.

PER ACCEDERE AL SITO **CLICCA QUI**



MARCATURA TEMPORALE DOCUMENTI INFORMATICI: LA CONVENZIONE CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI E ARUBA PEC

Il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha recentemente sottoscritto **una convenzione con la società Aruba PEC per la fornitura a prezzi convenienti ai Geometri liberi professionisti delle marche temporali per i documenti informatici.**

Si tratta di un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico come a volte richiesto

da alcune procedure amministrative. La convenzione sottoscritta dai Geometri consente la **fornitura gratuita del primo pacchetto di 50 marche temporali**, mentre i pacchetti successivi avrà un costo di 12,5 euro, che potranno essere scaricate direttamente dal sito pec.it.

Per il pagamento della prima ricarica di marche temporali e per le successive, la convenzione consente ai Geometri di utilizzare diverse modalità: bonifico bancario, bonifico postale, carta di credito e paypal. La durata della convenzione, sottoscritta il 29 settembre 2014, è di cinque anni.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE INFORMATIVA DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)

SAIE2014 - CONVEGNO SU «LA SALUBRITÀ DEGLI EDIFICI»

Nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre, presso l'arena del Parco del Laterizio e della Ceramica, pad. 25, si terrà l'incontro di approfondimento organizzato dall'Andil, l'Associazione Nazionale degli

Industriali dei Laterizi su "LA SALUBRITA' DEGLI EDIFICI"



Partecipano nomi di spicco del mondo accademico, associazioni, ordini professionali, professionisti, costruttori, imprese. con l'obiettivo di fornire elementi per la prescrizione e la progettazione degli edifici e delle soluzioni tecniche applicabili.

Con il documento e l'introduzione della direttiva Nzeb «Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo» la Commissione Europea ha, di recente, posto l'attenzione all'eccessivo consumo di suolo nel Vecchio Continente.

La sfida – peraltro ambiziosa come ammette lo stesso Janez Potocnik, commissario europeo per l'ambiente – è quella per cui ogni Stato membro dovrà tener conto delle conseguenze derivanti dall'uso dei terreni entro il 2020 – con il traguardo di un incremento dell'occupazione di terreno pari a zero da raggiungere entro il 2050.

Per l'edilizia non è uno stop, ma un puntare sul recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto del risparmio energetico e della salubrità, visto che uno squilibrio tra isolamento termico e areazione interna è causa d'inquinamento indoor e le condense, muffe e umidità, sono solo alcune delle conseguenze che originano gravi patologie alla salute della collettività.

Allergie, dermatiti, asma invalidante, stanchezza, depressione, affezioni alle vie respiratorie, tumori... colpiscono gli individui che vivono in casa, in ufficio, negli edifici pubblici.

Il mondo della nuova edilizia è quella di promuovere l'idea di un edificio Nzeb capace di dare vita a un «edificio salubre» ed «economico» per tutti. Le imprese, i produttori di materiali, i professionisti che operano nel settore dell'edilizia dovranno affrontare insieme questa sfida.

L'evento è gratuito e ai geometri partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi. A tal fine è necessario registrarsi indicando nome, cognome Collegio di appartenenza e numero di iscrizione a saie.andilconvegno@libero.it



PER SCARICARE LA LOCANDINA [CLICCA QUI](#)

E' POSSIBILE ACCEDERE AL SAIE SCARICANDO REGISTRANDOSI AL SITO E SCARICANDO IL BIGLIETTO OMAGGIO. [CLICCA QUI](#)



CNGEGL - APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E IL NUOVO REGOLAMENTO SUL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO DI PIÙ DI TRE TIROCINANTI E SUI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTERNATIVI AL TIROCINIO

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati informa che sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15, lo scorso 15 agosto, sono stati pubblicati i due regolamenti riguardanti la professione geometra approvati nella seduta del 22 luglio 2014.

Il primo regolamento riguarda la **formazione professionale continua** ai sensi del dpr 7 agosto 2012, n.137, articolo 7, mentre il secondo è dedicato al **professionista affidatario di più di tre tirocinanti e ai corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio**

Tra le novità del nuovo regolamento per la formazione professionale continua che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2015, segnaliamo quanto segue:

- sono state **ampliate le modalità con le quali possono essere conseguiti i crediti formativi**, tra le quali ad esempio è ora previsto il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini del tirocinio professionale, o la frequenza a corsi di alta formazione post-secondaria nelle discipline tecnico-scientifiche;
- è stato uniformato il **numero di crediti professionali da conseguire** - in precedenza graduati in misura inversamente proporzionale all'anzianità di iscrizione all'Albo - pari ora ad almeno **60 CFP nel triennio**;
- è stato istituito il **Curriculum Professionale Certificato (CPC)** sulla formazione professionale, documento che contiene gli eventi formativi svolti, le esperienze maturate e le qualifiche professionali conseguite (sulla base di un sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti che dovrà essere definito dal Consiglio Nazionale), e che sarà consultabile online ed oggetto di divulgazione a terzi;

- è stato esplicitamente previsto che la violazione dell'obbligo di formazione continua **costituisce illecito disciplinare** (si consideri in proposito che l'art. 23 del Codice Deontologico dei Geometri prevede che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale", e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, formazione e aggiornamento").

Segnaliamo infine che sono state successivamente emanate dal CNGeGL, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sulla formazione qui in commento, le **Linee guida per le attività formative a distanza**. **Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2015**, data dalla quale è dunque sostituito il precedente, datato novembre 2009 ed in vigore dal 01/01/2010

PER SCARICARE IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL NUOVO REGOLAMENTO SUL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO DI PIÙ DI TRE TIROCINANTI E SUI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTERNATIVI AL TIROCINIO [CLICCA QUI](#)

COSTRUIRE E RISTRUTTURE PER LA SALUTE – I CORSI ESPERTO EDIFICIO SALUBRE ORGANIZZATI DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI NOVARA E ANCONA – SEMINARIO ABITARE E VIVERE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MILANO



Collegio dei Geometri di Novara: Corso Esperto Edificio Salubre



Le malattie correlate all'edificio (BRI) si riferiscono alle malattie riconosciute, causate dal vivere all'interno degli ambienti confinati, siano essi le abitazioni, gli uffici, le scuole. La principale causa è legata alla ventilazione interna degli ambienti, innescata con la crisi energetica degli anni 70, che è stata l'origine di una serie di normative restrittive, che hanno portato ad involucri edilizi dove la condensa, l'umidità e la muffa trovano le condizioni ottimali per proliferare.

Ampi studi hanno trovato una relazione significativa tra la salute e l'ambiente interno. Un recente studio finlandese ha dimostrato che il mancato apprendimento scolastico dei ragazzi dipendeva dalla concentrazione di naftalene, presente nei materiali utilizzati per la costruzione. I disturbi più frequenti mal di testa, fatica e concentrazione. Dopo adeguate misurazioni si è provveduto ad

una sana ristrutturazione. In Italia nonostante le sollecitazioni ripetute del Ministero della Sanità, nulla è scaturito in una normativa specifica, ma le aule dei Tribunali hanno colmato il vuoto legislativo, riconoscendo il nesso tra salute e abitazione con una serie condanne ai professionisti, ai proprietari o locatari degli immobili, ai produttori dei materiali.

I Geometri sono stati i primi attraverso il progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" ha inserire nei percorsi formativi le materie che stanno rivoluzionando il modo di concepire le costruzioni.

Al **Collegio dei Geometri di Novara** e al **Collegio dei Geometri di Ancona**, si sono conclusi i Corsi specialistici per diventare **Esperti in Edificio Salubre**, un tecnico competente nella salubrità degli edifici, richiesto nell'edilizia, nella consulenza privata e nei Tribunali. Il Corso, è l'unico fino ad oggi in Italia ad offrire una completezza di argomenti trattati magistralmente da docenti universitari e professionisti di fama nazionale e internazionale e i geometri seguono con passione le materie, con la certezza che le competenze acquisite possano essere un volano per il superamento della crisi che sta attraversando il mondo dell'edilizia.



Collegio dei Geometri di Ancona: Corso Esperto Edificio Salubre



Il Collegio dei Geometri di Novara e il Collegio dei Geometri di Ancona, al termine del corso hanno attivato uno sportello gratuito a servizio della cittadinanza per verificare lo stato di salute delle case.



Collegio dei Geometri di Milano: Seminario Abitare e Vivere – prof.dott. Nicola Fiotti

Si è svolto il 19 settembre scorso al **Collegio dei Geometri di Milano** il **Seminario "Abitare e Vivere - Sick Building Syndrome"** per conoscere le malattie che si possono contrarre vivendo dentro le abitazioni, sotto la qualificata docenza del prof.dott. Nicola Fiotti, ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina di Trieste con un trascorso negli Usa, massimo conoscitore in campo europeo della salubrità delle case.

Il Presidente del Collegio di Milano, **Cristiano Cremoli**, ha evidenziato la valenza del percorso formativo davanti alla sala stracolma del Collegio. Toccante l'esperienza di **Andrea Muroli**, consigliere del Collegio ed Esperto in Edificio Salubre, uno dei primi in Italia. Il Presidente dell'Associazione Nazionale



Collegio dei Geometri di Milano: Seminario Abitare e Vivere

Donne Geometra, **Paola Allegri**, ha evidenziato che la tutela della salute all'interno degli ambienti confinati è sancita dalla Costituzione e gli ermellini hanno confermato anche di recente severe condanne nei confronti delle imprese, dei progettisti, dei produttori di materiali, degli amministratori di condominio e proprietari di immobili che hanno creato situazioni insalubri ai fruitori degli immobili.



CORSO "ESPERTO EDIFICIO SALUBRE" : Per ricevere informazioni sui prossimi corsi in programmazione, scrivere a espertocasasalubre@libero.it

GLI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE IN FIERA PER CONSULENZE GRATUITE SULLA SALUBRITA' DEGLI EDIFICI



Alla Fiera Campionaria d'Autunno che si tiene ogni anno a San Donà del Piave il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia ha allestito un stand a servizio della cittadinanza.

All'interno dello stesso sono stati accolti i **Geometri Esperti in Edificio Salubre** per offrire una consulenza gratuita alla collettività. (Nella foto **Gabriele Basso** e **Massimo Di Matteo**).

Lungimirante la decisione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia, guidato da **De Martin Massimiliano** per l'iniziativa, che mette in contatto il Geometra con i cittadini.

L'uomo moderno trascorre il 90 per cento della sua vita in ambienti chiusi, la qualità degli stessi è fondamentale per il suo benessere e la sua salute. Purtroppo l'inquinamento interno è peggiore di quello esterno. E il Geometra



Esperto in edificio salubre può e sa come intervenire.

Sono infatti una miriade le sostanze inquinanti all'interno degli edifici che causano malessere, dalle semplici lacrimazioni, mucose irritate, asma invalidante per muffe, umidità, condense, al cancro per formaldeide, benzene, materiali da costruzione, amianto, radon, ecc

Una vita sana dipende dall'aria interna in un edificio, che deve essere conforme ai criteri scientificamente riconosciuti per una

varietà di gruppi di contaminanti e dei singoli inquinanti.

Ma una vita sana significa anche isolamento acustico e termico, illuminazione sufficiente, bassa concentrazione di CO₂, scelta del sito e non da ultimo l'estetica dell'habitat.

Per garantire la vita sana sono disponibili gli Esperti dell'Edificio Salubre, tecnici competenti, che sanno intervenire per proteggere le persone e farle rimanere in buona salute, dando consigli per intervenire nelle loro abitazioni, usufruendo tra l'altro delle agevolazioni fiscali.

L'Esperto dell'Edificio Salubre è arrivato in Italia grazie al progetto decennale dell'Associazione Nazionale Donne Geometra", che si avvale di un Comitato Scientifico di cui fanno parte docenti universitari, ricercatori scientifici, geometri, architetti e ingegneri italiani e stranieri, professionisti, fisici nucleari, ecc.



I GEOMETRI E LA PREVIDENZA. LE "DONNE" SONO UNA RISORSA PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA

Intervista a Daniela Borlenghi Delegato Cassa Geometri e componente Commissione Legislativa

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG), è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri. Dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l'attuale denominazione e **conta, ad oggi, oltre 96.000 iscritti.**



Sono iscritti alla CIPAG tutti i Geometri liberi professionisti iscritti all'Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Sono previste **agevolazioni per i neoiscritti, con l'esenzione del versamento contributivo minimo integrativo e la riduzione della contribuzione soggettiva ad un quarto per i primi due anni ed alla metà per i successivi tre anni,** beneficio riconosciuto fino al 31

dicembre dell'anno del compimento dei trent'anni di età.

La CIPAG eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità/invalidità, reversibilità e indiretta), assicura prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e in caso di stalking) e **garantisce un'ampia offerta di welfare integrato: l'assistenza sanitaria integrativa, la Long Term Care, copertura assicurativa per il rischio della non autosufficienza e la previdenza complementare con il Fondo Futura.**

I tempi mutano, l'economia cambia, per restare protagonisti nel sistema produttivo necessita l'identificazione di nuove strategie. Sarebbe fondamentale nelle innovazioni, riuscire a recepire la teoria economica "*womenomics*", secondo la quale il lavoro delle donne è oggi il più importante motore dello sviluppo mondiale. Si stima infatti che verrà dal lavoro femminile l'impulso più importante alla crescita nel prossimo futuro. La nuova formula della crescita economica è chiara a tutti: donne, lavoro, economia, fecondità. La Categoria dei Geometri Italiani, che sta avendo una grande "femminilizzazione" dovrà sicuramente fare proprie queste affermazioni e puntare sull'integrazione di genere, trasformandola in una risorsa a vantaggio di tutti.

Abbiamo ritenuto dare voce ad una Geometra **Daniela Borlenghi** di Piacenza e Delegato Cassa - componente della Commissione Legislativa, per conoscere le strategie in corso sui tavoli della Cassa dei Geometri Italiani, in una intervista esclusiva per l'Associazione Nazionale Donne Geometra.



PER SCARICARE L'INTERVISTA [CLICCA QUI](#)

PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE

Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed **effettuare il versamento della quota annuale** di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**



- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE

IL DECRETO "SBLOCCA ITALIA"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, "SBLOCCA ITALIA", contenente misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. **Nello Speciale riservato ai Soci, L'Associazione Nazionale Donne Geometra ha redatto una utile guida al testo di legge.**



PIANI DI SICUREZZA E FASCICOLO DELL'OPERA: I MODELLI SEMPLIFICATI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 212 del 12 settembre 2014, il **decreto interministeriale**, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del **Codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il decreto interministeriale individua i **modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos)**, del **Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc)** e del **Fascicolo dell'opera (Fo)** nonché del **Piano di sicurezza sostitutivo (Pss)**.

Il piano operativo di sicurezza

È il documento che il datore di lavoro deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento

È il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile.

Il Fascicolo dell'opera

È il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve predisporre; i contenuti dello stesso sono definiti all'allegato XVI al d.lgs n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.



Il Piano di sicurezza sostitutivo

Sostituisce di fatto il Piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui il lavoro venga svolto da una sola impresa. Nel caso in cui la legge non obbliga alla nomina del Csp (Coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi all'elaborazione del Psc andrà predisposto il Pss che dovrà essere consegnato alle amministrazioni che hanno predisposto il bando.

PER SCARICARE IL DECRETO CON I MODELLI SEMPLIFICATI [CLICCA QUI](#)

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA: OBBLIGATORIO DA GENNAIO 2015

Sono state avviate le nuove procedure online per il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche. Dal 1° gennaio 2015, infatti, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari "concedenti" dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l'avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche.

Termini e modalità della nuova procedura, relativa anche alle comunicazioni di cancellazione di ipoteche frazionate o iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, art. 2847 c.c., e all'introduzione di nuove funzionalità connesse alla conservazione sostitutiva delle singole comunicazioni e del relativo registro, sono contenuti in un Provvedimento siglato di recente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tempistica della nuova procedura:

Questa nuova procedura è già in uso in via facoltativa dal 1° settembre 2014, mentre diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che la nuova normativa sulla cancellazione d'ipoteca legata all'estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d'ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.



CERTIFICAZIONE ENERGETICA: PUBBLICATE LE NUOVE NORME UNI/TS 11300-1:2014 E IN ARRIVO NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Sono state pubblicate, e sono entrate in vigore dal 02/10/2014, le nuove norme **UNI/TS 11300-1:2014**

(Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) ed **UNI/TS 11300-2:2014** *(Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali).*

Le norme in questione costituiscono i principali riferimenti per il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione, come previsto dalle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 26/06/2009. Le correnti versioni 2014 sostituiscono le precedenti versioni datate 2008, con errata-corrige del 2010.



Ai sensi dell'Allegato C alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, nonché dell'art. 11 del D. Leg.vo 192/2005 come sostituito dal D.L. 63/2013, queste norme costituiscono le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica.

Altre nuove norme in arrivo

Da segnalare anche l'emanazione della nuova norma **UNI TR 11552**, recante "Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici", da considerare aggiuntiva alle precedenti due, essendo sostanzialmente una rifusione e revisione del rapporto tecnico che in precedenza rappresentava una parte della 11300 parte 1.

Infine, si segnala che sono stati attivati due gruppi di lavoro per lo studio delle nuove norme **UNI TS 11300 parte 5**, che fornisce precisazioni e metodi di calcolo per determinare il fabbisogno di energia primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica di riferimento e che **dovrebbe sostituire l'attuale Raccomandazione 14 del Comitato termotecnico italiano**, e della **UNI TS 11300 parte 6** che si occuperà invece dei consumi energetici degli impianti interni agli edifici quali scale mobili, ascensori, ecc.

Sommario UNI/TS 11300-1:2014

La norma:

- fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- definisce le modalità per l'applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione;
- è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (*design rating*), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (*asset rating*) o in particolari condizioni climatiche e d'esercizio (*tailored rating*). Si veda a tale ultimo proposito la tabella seguente (fonte: CTI).

Tipo di valutazione	Dati di ingresso			Scopo della valutazione
	Uso	Clima	Edificio	
di Progetto (Design Rating)	Standard	Standard	Progetto	Permesso di costruire, Certificazione o Qualificazione energetica del progetto
Standard (Asset Rating)	Standard	Standard	Reale	Certificazione o Qualificazione energetica
Adattata all'utenza (Tailored rating)	In funzione dello scopo		Reale	Ottimizzazione, Validazione, Diagnosi e programmazione di interventi di riqualificazione

Sommario UNI/TS 11300-2:2014

La norma:

- fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria;
- fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193;
- fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.;
- si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.

Sommario UNI/TR 11552

Il rapporto tecnico fornisce i **principali parametri termofisici** (trasmittanza termica, capacità termica areica e trasmittanza termica periodica) **dei componenti opachi dell'involucro maggiormente utilizzati negli edifici** esistenti. Tali parametri possono essere utilizzati per valutazioni energetiche di edifici esistenti in assenza di informazioni più dettagliate sui materiali che compongono la struttura.



IL DURC LASCIA SPAZIO AL SIRCE (SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA EDILE)

Sarà il **SIRCE** a garantire la verifica della regolarità contributiva in tempo reale e con modalità esclusivamente telematica. La verifica avrà una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà a tutti gli effetti il DURC. Il SIRCE sarà consultabile anche dalle singole imprese per verificare la propria condizione di regolarità; in mancanza avranno la possibilità di regolarizzarsi mensilmente presso la cassa edile dal 16 all'ultimo giorno del mese. È quanto spiegato dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in una **nota tecnica** in cui illustra il nuovo sistema di gestione della regolarità contributiva informatica in sostituzione del DURC. Il SIRCE darà un risultato tra i due possibili:

- "impresa regolare", se l'impresa è presente nella banca dati e non ha segnalazioni di irregolarità da parte di casse edili (e ovviamente di Inps e Inail)
- "impresa in istruttoria" nei casi in cui l'impresa non sia presente nella banca dati, cioè non sia iscritta a nessuna cassa edile territoriale, o sia stata segnalata come irregolare da una o da più casse edili



PER SCARICARE LA NOTA DEL CNCE [CLICCA QUI](#)

PREVENZIONE INCENDI MACCHINE ELETTRICHE Fisse CON PRESENZA DI LIQUIDI ISOLANTI COMBUSTIBILI: NUOVA REGOLA TECNICA



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05/08/2014 il **D. Min. Interno 15/07/2014** avente ad oggetto **la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc.**

Il provvedimento entra **in vigore dal 04/09/2014**. Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al **punto 48 del nuovo elenco**.

Definizioni

Il provvedimento definisce:

- *macchina elettrica*: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 mc.

Adeguamento delle attività esistenti

Adeguamento delle attività esistenti: le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

- **entro il 17/10/2014** con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'**art. 6, comma 1, lettera a)**;
- **entro il 17/10/2018** con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'**art. 6, comma 1, lettera b)**;
- **entro il 17/10/2020** con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'**art. 6, comma 1, lettera c)**.

L'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla L. 98/2013);
- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011. Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.



ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ, I CHIARIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco, **con la nota n. 10694 del 5 settembre 2014** sono intervenuti per chiarire alcuni aspetti relativi alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del D.M.7 agosto 2012 e concernenti:

- **Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.**
- **Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.**

In merito alle distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone, con tale termine si intendono quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Eventuali modifiche alle reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)



LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, TUTTA ONLINE

OSHwiki è un'enciclopedia collaborativa online che contiene informazioni accurate ed affidabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Chiunque può accedere a OSHwiki, consultare, seguire e condividere articoli e gli autori accreditati possono fornire in modo rapido e semplice il proprio contributo a questo corpo di conoscenze in costante sviluppo.

OSHwiki, infatti, è la prima piattaforma web che consente agli utenti di creare contenuti, collaborare e condividere conoscenze sulla sicurezza e la salute su lavoro in tutte le lingue.

La piattaforma rappresenta una nuova modalità di collegamento online con la comunità SSL, volta a sostenere governi, industria e organizzazioni dei lavoratori nell'intento di garantire luoghi di lavoro sani e sicuri. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha lanciato OSHwiki in occasione del XX Congresso mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro 2014, ospitato a Francoforte (Germania).

Si possono scoprire i contenuti e la comunità OSHwiki visitando la piattaforma al seguente indirizzo Internet <http://oshwiki.eu>

PRODOTTI DA COSTRUZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA LE NORME ARMONIZZATE DEL REGOLAMENTO



Dopo l'entrata in vigore a luglio 2013 del regolamento europeo n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (con l'integrazione, risalente a febbraio 2014, del Regolamento 157/2014, con cui viene resa possibile la pubblicazione online delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione), la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2014/C 259/01 i titoli e i riferimenti **delle norme armonizzate del Regolamento.**

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

- a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
- b) data di inizio del periodo di coesistenza;
- c) data di fine del periodo di coesistenza.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza- secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 17 del CPR- è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. E gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.

Cos'è la dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione venduto nell'UE e deve essere consegnata a tutti gli acquirenti, siano essi distributori, imprese di costruzioni o consumatori "non professionisti", ad esempio, persone che realizzano progetti di ristrutturazione domestica "fai da te".

Le dichiarazioni descrivono aspetti importanti di un prodotto da costruzione, come il livello di resistenza al fuoco, la resistenza meccanica e l'efficienza energetica, consentendo al fabbricante di fornire al mercato informazioni circa le caratteristiche essenziali del prodotto. È sulla base di queste informazioni che l'utilizzatore deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quello consono all'impiego previsto.

Secondo Bruxelles la possibilità di pubblicare le dichiarazioni di prestazione online, invece dell'obbligo di invio diretto all'acquirente della dichiarazione relativa a ogni prodotto (per posta tradizionale o elettronica), dovrebbe contribuire a una riduzione dei costi amministrativi che gravano sui produttori.

Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione online.

Differenze con la marcatura CE

Mentre l'attestato di conformità poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto, la dichiarazione di prestazione è, per qualsiasi tipologia di prodotto, il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o in presenza di una valutazione tecnica europea. Pertanto i prodotti che non sono regolati da norme armonizzate non sono toccati dal regolamento.

I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell'Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l'altro: il riferimento del prodotto-tipo; il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; l'uso previsto del prodotto; l'elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata; le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

Come reperire la dichiarazione di prestazione

Per quanto riguarda la sua redazione e distribuzione, accanto alla conferma di regole già previste per la Dichiarazione di conformità (redatta dal fabbricante prima dell'immissione del prodotto sul mercato, contiene le informazioni sulla prestazione del prodotto come definite nella specifica tecnica armonizzata di riferimento, fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione) ne vengono introdotte di nuove: deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato III del CPR; deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose e, soprattutto, deve essere distribuita ogni volta che il prodotto è messo a disposizione del mercato, in formato cartaceo o elettronico.

Al contrario di quanto previsto dalla CPD, per cui la Dichiarazione di conformità rimane al fabbricante e deve essere consegnata solo dopo richiesta, la DoP è un documento che accompagna sempre il prodotto. Il fabbricante può fornire la DoP in modo attivo (cioè senza che sia il cliente a richiederla) in forma cartacea o tramite mezzi elettronici (fax, email, supporto dati, ecc.), in alternativa il fabbricante può fornire una copia della DoP (in modo passivo e sarà il cliente a scaricarla) su un sito web in conformità con le condizioni definite da parte della Commissione Europea.



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E GRU, SCHEDE DI CONTROLLO E CHECK-LIST PER OPERARE IN SICUREZZA

L'INAIL ha pubblicato nuove guide sulla sicurezza, **contenenti i piani di controllo e gestione delle apparecchiature per la movimentazione di carichi, fisse, mobili e trasferibili**, allo scopo di fornire strumenti utili per i datori di lavoro per l'effettuazione degli obblighi previsti dall'art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/2008 sugli apparecchi per il sollevamento dei materiali. I documenti individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo, le principali figure coinvolte in tali

attività, un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità. Inoltre, è presente un'appendice contenente una check-list per i controlli e un fac-simile del registro di controllo

PER SCARICARE LA GUIDA INAIL PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO FISSI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA GUIDA INAIL PER APPARECCHI SOLLEVAMENTO MOBILI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA GUIDA INAIL PER APPARECCHI SOLLEVAMENTO TRASFERIBILI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'APPENDICE "A" [CLICCA QUI](#)

SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI L'ANALISI DEI PARAPETTI PROVVISORI

Le caratteristiche funzionali e di resistenza di differenti tipi di parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri temporanei o mobili sono stati analizzati dall'INAIL e disponibili online. Il documento riporta i risultati dello studio, svolto dal Dipartimento tecnologie di sicurezza dell'Inail, che si inserisce nell'ambito dell'attività di ricerca "L'evoluzione delle metodologie per il



miglioramento delle misure di prevenzione e protezione adottate nelle piccole e medie imprese dei cantieri temporanei o mobili". Viene effettuata un'analisi delle caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di alcuni fra i tipi di parapetti provvisori prefabbricati più diffusi sul mercato italiano ed impiegati dai lavoratori autonomi e dalle PMI. Tali parapetti rappresentano uno dei dispositivi di protezione collettiva più efficaci per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori in quota. Nel documento sono confrontate le caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di questi prodotti con alcuni requisiti previsti nella norma UNI EN 13374: 2004.

PER SCARICARE LO STUDIO INAIL [CLICCA QUI](#)

IL VADEMECUM SUL CANTIERE ETICO

Tra le diverse attività produttive, il settore edile è sicuramente quello a più alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Al fine di rispondere ai requisiti di eticità necessari per la salute e talvolta la vita stessa dei lavoratori in edilizia, l'Inail Campania ha pubblicato il "Vademecum per un cantiere etico", giunto alla sua seconda edizione.



Obiettivo della pubblicazione è quello di fornire consulenza ed informazione agli operatori coinvolti nelle problematiche relative alla sicurezza nel settore edile ed ai lavoratori stessi.

Il documento è uno strumento utile per verificare se tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro siano stati eseguiti secondo le indicazioni normative.

E' presente, inoltre, un questionario di valutazione in cui sono state individuate le diverse situazioni di lavoro, quali igiene del lavoro, scavi, ponteggi, macchine, impianti elettrici, obblighi di aggiornamento.

PER SCARICARE IL VADEMECUM [CLICCA QUI](#)



AMMINISTRATORI CONDOMINIALI: IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE

Nuove regole per i corsi di formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio, nonché in ordine ai requisiti necessari per esercitare la predetta attività formativa.

E' quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 140

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 24 settembre 2014, che dà attuazione al D.L. n. 145/2013 (art. 1, co. 9, lett. a), convertito in L. n. 9/2014, e sul quale si era già favorevolmente espresso il Consiglio di Stato con un parere del 4 giugno scorso.

Tale regolamento ha lo scopo di implementare la preparazione, le competenze e la professionalità degli aspiranti amministratori di condominio e di coloro che già svolgono detta funzione.

Figura centrale è quella del responsabile scientifico, che dovrà:

- verificare il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- verificare il rispetto dei contenuti dell'attività di formazione e aggiornamento;
- predisporre i programmi didattici;
- attestare il superamento dell'esame finale.

Il corso di **formazione iniziale** avrà una durata di almeno **72 ore** mentre l'**aggiornamento**, da effettuare annualmente, avrà una durata di almeno **15 ore**; in entrambi i casi, l'obbligo formativo può essere assolto anche in via telematica. Non sono previsti **registri ad hoc** dei formatori e dei responsabili scientifici, né uno specifico **sistema di controlli** sui corsi di formazione e sul possesso dei richiesti requisiti da parte dei formatori e dei responsabili scientifici. E ciò, si legge nel parere del Consiglio di Stato "[...] *in quanto, nell'ambito della discrezionalità riservata al Ministero dalla normativa di riferimento, [...] si è preferito non far gravare sul bilancio del Dicastero gli ulteriori oneri che deriverebbero dall'espletamento delle predette incombenze*"

PER SCARICARE DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 13.08.2014 N° 140 [CLICCA QUI](#)



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGGE 83/2014 E LA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE

Le modifiche che sono state apportate di recente alla disciplina dell'**autorizzazione paesaggistica** hanno inciso su alcuni degli aspetti di rilievo della materia senza, tuttavia, dare vita ad una modifica sistematica dell'argomento.

Anche la scorsa estate, con il **decreto del fare** (dl 69/2013) furono introdotte talune novità, poi modificate con la legge di conversione (legge 98/2013), che intervennero a disciplinare le regole del periodo di validità dell'autorizzazione.

Nell'attuale versione, l'articolo 146 del **decreto legislativo 42/2004** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) stabilisce che:

- **l'autorizzazione è efficace per cinque anni;**
- **i lavori iniziati nel corso dei cinque anni di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio.**
- **scaduti i cinque anni, l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (ad eccezione dei lavori già iniziati che debbono terminare entro l'anno successivo);**
- **il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo**

in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

È proprio sull'**inizio della decorrenza** dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica che si è concentrata la novità normativa del decreto legge 83/2014: oggi l'efficacia di tali autorizzazioni è parametrata a quella dei titoli edilizi, evitando, quindi che i 5 anni di validità delle prima potessero ridursi (se non esaurirsi) prima dell'inizio effettivo dei lavori dovuto a lungaggini nella conclusione del procedimento di rilascio del titolo abilitativo.

Anche la **legge di conversione del dl 83/2014** è intervenuta sulla materia modificando le previsioni del decreto legge.

Infatti, da un lato, ha ripristinato la facoltà per l'amministrazione competente di indire una **conferenza di servizi** se la **soprintendenza** non si esprime entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza. Tale facoltà era stata eliminata dalla versione originaria del decreto legge 83/2014.

Altre rilevanti modifiche concernono la possibilità di **riesaminare i nulla osta** e gli altri atti di assenso in materia di beni sia culturali che paesaggistici.

Tali pareri, infatti, potranno essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite **commissioni di garanzia** per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal futuro regolamento di organizzazione.

In dettaglio, contestualmente alla sua adozione, le amministrazioni competenti inviano il **parere** alla commissione e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il **riesame** dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto. Anche il dissenso espresso in sede di conferenza di servizi potrà essere sottoposto al vaglio della commissione di garanzia. Nelle more dell'adozione del regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al **dpr 26 novembre 2007**, n. 233.

IL SISTEMA CAPPOTTO E LE NORMATIVE EUROPEE

L'edizione della **norma armonizzata sui Cappotti** che era stata prevista per il luglio 2013 alla scadenza della validità della approvazione **ETAG 004** (European Technical Approval), verosimilmente non avverrà prima di altri due anni. Al momento non esiste una norma armonizzata ma soltanto una procedura di Verifica Tecnica Europea (European Technical Assessment), che ha sostituito la vecchia approvazione tecnica e che sarà valida per i Cappotti fino all'emanazione della norma armonizzata, e per i sistemi innovativi (per esempio con materiali non contemplati nella norma) per 10 anni. Una volta che sarà approvata la nuova norma europea armonizzata EN, verrà recepita dagli Stati membri e diventerà cogente anche in Italia. Ad oggi in Italia viene seguita la norma **ETAG in forma volontaria (non obbligatoria) dai produttori** di Sistemi. Con il futuro quadro normativo il produttore avrà invece l'obbligo di certificare il Sistema.

Per quanto riguarda l'allargamento a molti tipi di isolanti della futura norma EN (che è poi la causa del ritardo della sua emanazione), sicuramente ciò porterà un po' di ordine nel relativo caos che c'è

attualmente riguardo all' idoneità o meno di un materiale isolante all' utilizzo in un sistema Etics. Inoltre aprirà certamente il mercato del Cappotto a materiali alternativi a quelli "classici": polistirene espanso sinterizzato e lana minerale. Non credo però che questo metterà in discussione la **supremazia in tutta Europa nell' utilizzo dell' EPS**, grazie al miglior rapporto costi / prestazioni termiche.

L'EREDITÀ GIACENTE

La **giacenza** concerne una **situazione di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario**: essa si verifica nei casi in cui il chiamato all' eredità non abbia ancora accettato e, analogamente, nel caso in cui non ci sia notizia di eventuali eredi in vita del *de cuius*.

L' elemento caratterizzante la giacenza, che è appunto la situazione di incertezza, fonda la **distinzione tra l' eredità giacente e l' eredità vacante**, che è l' istituto caratterizzato dalla certezza (e non incertezza) della mancanza di chiamati all' eredità e, tale consapevolezza comporta la devoluzione a beneficio dello Stato.

I **presupposti** che fondano la giacenza si ravvisano: nella mancata accettazione da parte del chiamato, nel mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e nella nomina del curatore dell' eredità giacente.

La nomina del curatore è l' atto che costituisce la giacenza. Con la **nomina del curatore dell' eredità giacente**, il chiamato all' eredità perde i poteri dei quali godeva ex art. 460 c.c.: l' istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell' inerzia del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.

Il **curatore dell' eredità giacente** è titolare di un ufficio di diritto privato, che si perfeziona a seguito del giuramento. Tra i suoi obblighi, preliminarmente, rientra quello di redigere l' inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti. Egli ha legittimazione processuale in nome e per conto dell' eredità ed amministra il patrimonio ereditario per tutta la durata della giacenza e, previa autorizzazione del Tribunale, ha facoltà di liquidare le passività, compiere attività d' impresa e vendere beni immobili (nel caso di necessità o utilità evidente).

La **curatela** cessa non per abbandono dell' ufficio da parte del curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro curatore) ma nei casi di accettazione dell' eredità da parte del chiamato, di esaurimento dell' attivo ereditario e nel caso di accertamento della mancanza di chiamati all' eredità. In tale ultima ipotesi verrà dichiarata la vacanza ereditaria e l' unico successore sarà lo Stato.

L' art. 528 c.c. dispone che **si apre la giacenza** quando "il chiamato" non ha ancora accettato. Vi è ampio dibattito in merito alla portata di tale locuzione. Parte della dottrina ritiene che, aderendo al dato letterale, la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione. Altra dottrina, preferibile, ritiene che sussista anche nel caso in cui vi siano più chiamati. Il problema sorge nel caso in cui vi siano più chiamati e, di questi, non tutti abbiano accettato: in tal caso, per la quota non accettata, può essere nominato un curatore della quota ereditaria giacente? In giurisprudenza si ravvisano, di recente, solamente due pronunce di segno opposto: la Cassazione 22.02.2001, n. 2611 è di segno negativo mentre un anno prima, la Cassazione 19.04.2000, n. 5113 sposava la tesi positiva.



NEWS FISCALI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI, PROROGATI GLI ECOBONUS. LEGGE DI STABILITÀ 2015

BONUS 65% e 50%

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri della legge di stabilità 2015, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2015

in
evidenza

l'ecobonus del 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. In merito al bonus mobili, la legge di stabilità 2015 chiarisce che le spese per l'acquisto degli arredi sono computate, ai fini della fruizione del bonus, indipendentemente dall'importo dei lavori di ristrutturazione alla quale è legata la detrazione per i mobili.

La manovra finanziaria, vale 36 miliardi (*di cui 15 mld da Spending Review*), rispettando l'impianto generale incentrato sui tagli fiscali ma con alcune **novità** (credito d'imposta per la Ricerca, regime forfettario per le Partite IVA) e la corsa per inserire l'anticipo del TFR. Qualche anticipazione:

Misure finanziate: Confermati i 18 miliardi di euro di taglio delle tasse (cuneo fiscale), di cui 9,5 mld per il Bonus IRPEF da 80 euro ai lavoratori in busta paga e 5 mld per azzerare dal 2015 la componente lavoro dell'IRAP. Uno dei "pezzi forti" per i datori di lavoro è la decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato per tre anni (1,9 mld). Per favorire giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati e precari, lo sgravio non si applicherà ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti «presso qualsiasi datore di lavoro». Inoltre, restano fuori coloro che hanno già goduto di altre agevolazioni legate all'assunzione a tempo indeterminato. Arrivano poi 300 milioni di risorse destinate al credito d'imposta per Ricerca e Innovazione: agevolazione fiscale del 50% per incrementi annuali di spesa delle PMI che fatturano meno di 500 milioni. Sul piatto ci sono poi i 500 milioni per sgravi alle famiglie numerose, con esenzione ticket entro fine 2015 ed un "bonus figli" fino al terzo anno di età e proporzionale al reddito, per i bambini nati tra il 2013-2015. A questo si aggiungono: 1,5 mld per finanziare gli ammortizzatori sociali 2015 e 1 miliardo per l'assunzione di precari nella Scuola.

Bonus IRPEF: Il bonus in busta paga viene riconfermato, senza ampliamento della platea alle famiglie numerose monoreddito (si era invece sperato di estenderlo ai redditi fino a 31mila euro in presenza di due figli a carico, 40mila con tre figli, 50mila con quattro figli, per evitare un meccanismo poco virtuoso della soluzione attuata nel 2014). Gli 80 euro diventano strutturali ma diventano una detrazione.

Anticipo TFR: Il capitolo TFR in busta paga è rimasto aperto fino all'ultimo e alla fine inserito in Finanziaria, con 100 mln di risorse (*a garanzia INPS e controgaranzia dello Stato*) per l'anticipo del trattamento di fine rapporto per chi vorrà averlo in busta paga (opzione irrevocabile fino al 2018). Sarà dunque il lavoratore a scegliere se farselo versare o meno e le banche anticiperanno alle imprese le risorse per pagare il TFR in busta paga.

Partite IVA a basso reddito: Per le Partite IVA a basso reddito (**sotto i 15.000 euro**) è stato inserito un regime forfettario. Il provvedimento scatterà dal primo gennaio 2015.

IVA: Dal 2016 viene abolito l'obbligo di Dichiarazione unificata e si fissa a febbraio la scadenza per la Dichiarazione IVA. Addio anche alla Comunicazione dati IVA.

IMU-TASI: Slittamento della misura ventilata a più riprese nelle ultime settimane e certamente attesa dai contribuenti: nessuna novità per la riforma della tassazione sulla casa con l'accorpamento IMU-TASI.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DL STABILITA' 2015 [CLICCA QUI](#)

SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI, LA GUIDA DI EQUITALIA

L'ultima iniziativa di Equitalia per semplificare il rapporto con i contribuenti è **quella di inviare, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali), oltre già alle società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).**

Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.

La PEC, Posta Elettronica Certificata, è infatti un mezzo di comunicazione che permette di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi. L'invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie alla quale si attesta giorno e ora esatti di spedizione e ricezione.

Rate, sospensioni e compensazioni: **La rateizzazione è lo strumento principale che Equitalia mette a disposizione per agevolare i pagamenti dei contribuenti in difficoltà.** Per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente una semplice domanda senza aggiungere altri documenti. In presenza di particolari condizioni previste dalla legge si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. Per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione è possibile inoltre procedere alla compensazione rivolgendosi a Equitalia per tutta l'assistenza necessaria. È importante infine ricordare che il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori. Equitalia si fa carico di inoltrare all'ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

Le tutele: La legge prevede numerose tutele per i contribuenti in debito con lo Stato e gli altri enti pubblici.

Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo. Tuttavia nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo serve a svolgere il proprio lavoro. Equitalia inoltre può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro, ma non può in alcun modo pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede e può procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro. In caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da un decimo a un quinto) per salvaguardare le necessità dei contribuenti con



meno disponibilità economica. Nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l'ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.

Consulenza e Sportello Amico: Per avere assistenza e informazioni i cittadini possono rivolgersi agli sportelli sul territorio aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15. Per le situazioni più complesse e delicate è attivo in ogni capoluogo di Provincia lo "Sportello Amico", un punto di ascolto attraverso cui Equitalia ha voluto rafforzare ancora di più la propensione al dialogo con i contribuenti e dove è possibile ricevere consulenza specifica. Gli imprenditori hanno a disposizione un punto di riferimento allo "Sportello Amico Imprese", un canale dedicato al mondo produttivo pensato per dare assistenza mirata ad artigiani, commercianti e piccole imprese colpiti dalla crisi economica.

Dialogo continuo con Ordini e Associazioni: Al fine di semplificare le pratiche degli iscritti alle associazioni e agli ordini professionali, e dei contribuenti da loro assistiti, sono state siglate su tutto il territorio oltre 200 convenzioni e sono state individuate modalità di relazione con email dedicate, presenze di funzionari Equitalia in sede, appuntamenti e seminari formativi. Grazie a questi accordi Equitalia ha rafforzato ulteriormente la collaborazione con il mondo produttivo e professionale.

Servizi web e numero verde: Chi preferisce non andare allo sportello, o è impossibilitato a farlo, può consultare il sito istituzionale www.gruppoequitalia.it e avere tutte le informazioni utili sempre a portata di mano. Direttamente da casa o da lavoro è possibile verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio Estratto conto, effettuare pagamenti con carta di credito, scrivere al Servizio contribuenti, simulare un piano di rateazione, inviare una richiesta di sospensione della riscossione e scaricare la modulistica. E per chi non ha dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.

Comodità nei pagamenti: È possibile effettuare i pagamenti online sul sito www.gruppoequitalia.it, in tutti gli uffici postali, sportelli bancari, tabaccai convenzionati con banca ITB, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, nonché attraverso le funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA E IL VADEMECUM [CLICCA QUI](#)

DOPO QUANTO TEMPO DECADE LA CARTELLA EQUITALIA?

La cartella esattoriale, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.

Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, Equitalia perde il diritto di riscuotere le somme intimate. **I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.** Per esempio, la cartella avente ad oggetto **multe per violazione del codice della strada, si prescrive dopo 5 anni dalla notifica**; la cartella relativa al **bollo auto dopo tre anni**, quella riguardante **imposte sui redditi dieci anni**. Spesso Equitalia contesta le difese dei contribuenti affermando che il termine di prescrizione delle cartelle è sempre decennale. In realtà, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo. (Sentenza n.



12263/2007, n. 9617/2014. In senso contrario sulla prescrizione decennale delle cartelle non opposte: Cass. sent. n. 4338/2014)

In altri termini, i crediti fissati con sentenza si prescrivono in **dieci anni** ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).

La cartella di Equitalia funziona infatti come una sorta di **precetto**, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.

Successivamente alla cartella, Equitalia potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.

Se entro il termine di prescrizione del tributo, Equitalia non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella **perde efficacia**, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.

Un eventuale **pignoramento** basato sulla cartella ormai inefficace per avvenuta prescrizione è illegittimo e il giudice può dichiararne la **nullità**. Se, invece, prima della prescrizione del credito, Equitalia notifica al contribuente un nuovo atto (anche solo un semplice avviso) la prescrizione si **interrompe** e ricomincia a decorrere dalla data di notifica dell'ultimo atto.

Per esempio, supponiamo che il cittadino riceve in data 1.1.2010 una cartella Equitalia avente ad oggetto una multa per violazione del codice della strada. Dato che la multa si prescrive in cinque anni, la cartella perderà efficacia in data 1.01.2015. L'eventuale pignoramento o fermo amministrativo iscritto contro il debitore nel marzo 2015 sarebbe illegittimo perché in quel momento il credito si sarà già prescritto e la cartella non sarà più efficace e quindi non più azionabile.

Continuando nell'esempio, se, invece, dopo la notifica della cartella, Equitalia notifica al debitore l'1.1.2011 un avviso di mora, il termine di prescrizione si interrompe e si ricalcola a partire da quella data; la cartella perderà quindi efficacia l'1.1.2016. In questo caso, il pignoramento iscritto nel frattempo sarà valido.

Per verificare l'eventuale prescrizione della cartella e del relativo credito occorre dunque prestare sempre attenzione alla **data di notifica**.

Se non si riesce più a recuperare la cartella, basta rivolgersi allo sportello Equitalia più vicino per visionare la **relata di notifica** e conoscere la data dalla quale partire per calcolare il termine di prescrizione.

Bisogna anche prestare attenzione ad altri **atti interruttivi** della prescrizione che nel frattempo siano stati notificati da Equitalia e verificare anche per essi la data di notifica.

Qualora si ritenga che il credito e la cartella siano prescritti, ci si può opporre in qualsiasi momento all'esecuzione illegittima iniziata da Equitalia ed eventualmente chiedere il risarcimento dei danni.

L'opposizione si fa con ricorso al giudice del luogo dell'esecuzione.

Prima di aspettare l'esecuzione forzata, si possono impugnare le cartelle prescritte dinanzi al giudice (commissione tributaria o giudice ordinario a seconda del credito oggetto delle cartelle stessa) per chiederne l'annullamento. Inoltre, si ricorda che è sempre possibile agire in **autotutela** presentando un'apposita istanza motivata ad Equitalia, in modo che provveda all'annullamento delle cartelle prescritte e dei relativi atti esecutivi eventualmente già avviati sulla base di esse.

CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: SÌ A PRELIEVI E VERSAMENTI IN CONTANTI CON PROVA DOCUMENTALE



Lo ha chiarito il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito di un question time parlamentare, richiamando una precedente interpretazione in merito all'utilizzo del contante per i canoni di locazione. Impregiudicato il limite generale al contante previsto dall'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007.

A mente dell'articolo 1129, comma 7, del Codice civile, l'amministratore del condominio (Articolo sostituito dalla L. 11/12/2012 n. 220 ed in vigore dal 17/06/2013) *"è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica"*.

Stando ad una interpretazione letterale e restrittiva della norma, sembrerebbe preclusa all'amministratore qualunque possibilità di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente, con il concreto rischio di impedimento in attività di carattere ordinario e corrente, che richiedono piccoli ammontari di denaro.

Alle perplessità sollevate in proposito, ha recentemente dato risposta il Ministero dell'economia e finanze, tramite una nota. In tale occasione il Ministero ha richiamato una precedente interpretazione dallo stesso rilasciata in merito all'utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative (Nota interpretativa del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 10492 in data 05/02/2014 - già commentata in un precedente articolo), chiarendo quindi che **può essere consentito all'amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro documentale**. Il tutto, ovviamente, fermo restando il limite generale all'utilizzo del contante previsto dall'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007.

AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICATE DIECI NUOVE GUIDE FISCALI PER I CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti Guide fiscali sul proprio sito:

- **Fisco e casa : acquisto e vendita** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Fisco e casa: locazioni** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Fisco e casa: successioni e donazioni** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Il rimborso delle imposte** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Come rimediare a errori e dimenticanza: il ravvedimento** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Strumenti per evitare le liti fiscali** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Le sanzioni tributarie e penali** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni e accertamenti esecutivi** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)
- **Cartelle di pagamento e riscossione coattiva** PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)



MODELLO F24: LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE SULLE NOVITÀ

Agenzia delle Entrate, circolare n. 27 del 19 settembre 2014

L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo dell'F24 telematico che, dal 1° ottobre scorso, è diventato obbligatorio per i versamenti superiori a 1000 euro, per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero (DI n. 66 del 2014). La circolare spiega come presentare online la delega di pagamento e illustra i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. Il documento di prassi precisa, inoltre, che l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall'F24 (per esempio bonifici e versamenti diretti in Tesoreria).



Che cosa è cambiato dal 1° ottobre – I modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell'Amministrazione finanziaria ("F24web", "F24online" o tramite un intermediario abilitato). Dalla stessa data i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1000 euro dovranno viaggiare esclusivamente con i servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria o mediante internet banking (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento, convenzionati con l'Agenzia).

Quando è ancora possibile utilizzare l'F24 cartaceo – I contribuenti (a eccezione dei titolari di partita Iva) potranno continuare a utilizzare il modello cartaceo anche dopo il 1° ottobre per il versamento di somme pari o inferiori a 1000 euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione. La stessa possibilità è offerta nel caso di modelli precompilati dell'ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a 1000 euro (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione). Si all'F24 di carta fino al 31 dicembre di quest'anno anche per i versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1000 euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero. La presentazione del modello F24 cartaceo è inoltre possibile per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 27 DEL 19 SETTEMBRE 2014

[CLICCA QUI](#)



CERTIFICAZIONE UNICA, DAL 2014 ANDRÀ A SOSTITUIRE IL CUD

Dal 2015 il nuovo modello di Certificazione Unica (Cu), già disponibile in bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sostituirà il Cud. Nel modello di Certificazione Unica **confluiranno tutti i redditi corrisposti nel 2014:** non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e

assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera.

Tra le principali novità, nella Certificazione trova spazio una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate. Dal prossimo anno i sostituti d'imposta avranno, quindi, un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in

forma libera. Con la "Certificazione Unica" i sostituti d'imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Spazio anche al bonus Irpef – Entra nel nuovo modello una sezione ad hoc per gestire il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo anno, una serie di agevolazioni, tra cui l'abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un'esperienza lavorativa all'estero.

COMPENSAZIONE CREDITI PER I PROFESSIONISTI, VIA LIBERA AL VISTO DI CONFORMITÀ "FAI DA TE"

Nella Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, le Entrate chiariscono che **i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte**, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

RISTRUTTURARE CASA E PERTINENZE: LIMITE MASSIMO DETRAIBILE

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione, riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, non può superare i 96.000 euro. **Per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull'abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, tale limite deve essere considerato unitariamente.** Non è quindi possibile computare un autonomo tetto massimo di spesa per gli interventi relativi alle pertinenze (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008).



INDICI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO 2014 e AGOSTO 2014

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'indice dei prezzi al consumo nel mese di **Luglio 2014**. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di **107,3**.

L'indice è variato di **-0,1%** su base mensile e di **+0,1%** su base annua.

L'indice dei prezzi al consumo nel mese di **Agosto 2014**. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di **107,5**.

L'indice è variato di **+0,2%** su base mensile e di **-0,1%** su base annua.



SENTENZE

PERMESSO DI COSTRUIRE, LA RIMOZIONE DELLE DIFFORMITÀ DAL PROGETTO DEVE ESSERE PROPORZIONALE E RAGIONEVOLE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4790 del 23 settembre 2014

Per il Consiglio di Stato non c'è necessità di compromettere in modo sproporzionato gli interessi del proprietario. In caso di difformità rilevate rispetto al progetto assentito, la previsione della rimozione deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.


In base a questi principi, qualora dopo l'intervento di ripristino emergano difformità modeste rispetto al progetto assentito dal Comune, l'interesse pubblico al rispetto dei parametri urbanistici può essere perseguito senza la necessità di compromettere in modo sproporzionato gli interessi del proprietario dell'immobile, se costretto ad una demolizione dell'edificio inevitabilmente totale, in quanto riferita a parti strutturali. Così si è pronunciata la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame. La complessa vicenda sottoposta al giudizio di Palazzo Spada interessa la questione della valutazione delle difformità, rilevate in sede di esecuzione di un permesso di costruire, in precedenza rilasciato, nonché la conformità della prevista destinazione d'uso dell'immobile da realizzare alla destinazione di zona.

Come interpretare l'art. 31 del testo unico edilizia. Nella sentenza il Consiglio di Stato sostiene che "L'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui prevede la "rimozione" delle difformità essenziali rilevate, rispetto al progetto assentito, deve infatti trovare lettura, seppure con le dovute cautele, conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. In base a tali principi, ove un assai modesto eccesso di altezza e di volumetria fossero conseguenza – come viene rappresentato nel caso di specie – di un mero dislivello del terreno e ove quest'ultimo potesse venire corretto con un riporto di terreno, se non incompatibile con la normativa vigente in tema di calcolo delle volumetrie interrato, l'interesse pubblico al rispetto dei parametri urbanistici avrebbe potuto essere perseguito (come in un primo tempo avvenuto) senza necessaria e, a tal punto, sproporzionata compromissione degli interessi del proprietario dell'immobile (se costretto ad una demolizione dell'edificio inevitabilmente totale, poiché riferita al piano seminterrato di sostegno)".

QUALI INTERVENTI RIENTRANO NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4362 del 27 agosto 2014

La **manutenzione straordinaria** include gli interventi meramente **sostitutivi** di parti già esistenti dell'edificio, tali da non determinare **alcuna alterazione di volumi e superfici o mutamenti di destinazione d'uso degli edifici** (d.p.r. n. 380/2001 - T.U. Edilizia) (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. IV, n. 4538/2002).



in
evidenza

AGIBILITÀ ANCHE SE L'IMMOBILE NON RISPETTA IL TITOLO ABILITATIVO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4309 del 26 agosto 2014

Il titolo abilitativo e il certificato di agibilità non sono tra loro collegabili. Per questo motivo non si può negare l'agibilità ad un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in esame, spiegando che il titolo abilitativo, come la Dia o il permesso di costruire, accerta il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche. Al contrario, dal certificato di agibilità si evince se un immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico.

Dopo aver fatto questa premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito che **non si può negare l'agibilità se l'immobile è stato realizzato non rispettando il progetto approvato. Allo stesso tempo, non si può usare il mancato rilascio del certificato di agibilità come prova di un abuso edilizio da sanzionare.** Nel caso preso in esame dal CdS, durante le trattative per una compravendita erano sorte delle difficoltà con la società venditrice, legate ad irregolarità edilizie e all'agibilità.

Dagli accertamenti condotti sulla Dia era emerso che il titolo abilitativo non presentava irregolarità, ma il progetto era stato realizzato in modo difforme da quanto assentito. Sulla base di queste considerazioni, il Comune aveva giudicato improcedibile la domanda per il rilascio dell'agibilità. Il Consiglio di Stato ha invece dato torto al Comune affermando che i due provvedimenti hanno conseguenze disciplinari non sovrapponibili. L'Amministrazione non può quindi negare l'agibilità ad un immobile realizzato in modo difforme rispetto al titolo abilitativo.

DISTANZE TRA EDIFICI, IL TERMINE PER IL RICORSO DECORRE DA CONOSCENZA INIZIO ATTIVITÀ COSTRUTTIVA

Consiglio di Stato, Sentenza n.4901 del 2 ottobre 2014

Quando il proprietario di un fondo confinante con un'area interessata da intervento edilizio censura, dinanzi al giudice amministrativo, titoli edilizi per la violazione delle prescrizioni generali in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968, va tenuto conto - al fine di vagliare la tempestività del ricorso in sede giurisdizionale - della specificità delle suddette censure, che attengono a profili di illegittimità suscettibili di apprezzamento in ragione del mero inizio dell'attività costruttiva.



In tale ipotesi è proposto in ritardo il ricorso in sede giurisdizionale, laddove risulti attestato da verbale di sopralluogo di Polizia Municipale che, ben oltre 60 giorni prima dalla proposizione del ricorso, erano già state erette le mura perimetrali del contestato edificio, per cui, anche se i lavori non risultavano ancora ultimati, era di facile rilevazione la difformità dell'opera dai limiti sulle distanze tra edifici invocati dal ricorrente. Secondo Palazzo Spada, chi ritiene sia intervenuta una violazione di un vincolo di inedificabilità, ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi. A tale scopo non è indispensabile, ai fini

della decorrenza del termine di impugnazione, la conoscenza di tutti gli elementi del permesso di costruire: è sufficiente che sia nota l'esistenza e la lesività del titolo, dato che resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti, qualora dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2010, n. 4482).

Il Consiglio di Stato osserva, inoltre, che se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena va individuato nell'ultimazione dei lavori, è anche vero che tale principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo, in relazione alla presenza di vincoli (anche distanze), in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere.

DISTANZE MINIME VIOLATE, LA CASSAZIONE AMMETTE L'USUCAPIONE DELLO SPAZIO RAVVICINATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18888 dell' 08 settembre 2014

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di violazione delle distanze minime tra edifici, è ammissibile l'acquisto mediante usucapione di una servitù al fine di conservare la costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale.



Se un edificio viene costruito violando le prescrizioni della legge in materia di distanze minime rispetto alle costruzioni confinanti, il vicino ha la possibilità di fare ricorso al giudice per chiedere l'arretramento dell'edificio confinante. Tuttavia, precisa la Cassazione, trascorso un certo lasso di tempo senza che il vicino faccia ricorso al giudice, lo spazio ravvicinato può essere usucapito dal proprietario dell'edificio costruito a distanza inferiore a quella legale.

Nel caso di specie, il vicino si è attivato solo dopo 20 anni dalla costruzione del manufatto, e pertanto si è configurato un usucapione del diritto di mantenere il manufatto incriminato, sebbene sia stato realizzato non rispettando la distanza minima prevista dal Codice civile e dal regolamento urbanistico.

Inoltre, secondo la Cassazione l'acquisto per usucapione dello spazio ravvicinato è ammissibile anche se il fabbricato è abusivo: ciò in quanto l'abuso edilizio è una questione che concerne non i rapporti tra privati ma solamente i rapporti tra il privato e lo Stato.



ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI: FINO A CHE PUNTO ARRIVA IL PIANO URBANISTICO

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4553 del 9 settembre 2014

Laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai

soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio altrimenti di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (d.p.r. n. 380/2001 - T.U. Edilizia) (Riforma della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna - Bologna, sez. II, n. 375/2013).

ABUSI EDILIZI, LA CONCESSIONE IN SANATORIA ESTINGUE IL REATO MA NON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE



Corte di Cassazione, Sentenza n. 42550 del 13 ottobre 2014

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la concessione in sanatoria – disciplinata all'articolo 45 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - non estingue le violazioni della normativa antisismica, ma solamente il reato di abuso edilizio.

Chi viola la normativa antisismica non può invocare la domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Secondo i giudici della suprema Corte, infatti, il rilascio, da parte dell'amministrazione, della concessione in sanatoria al responsabile dell'abuso edilizio, comporta l'estinzione solo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Non riguarda invece le contravvenzioni relative alle costruzioni antisismiche - di cui agli articoli 94 e 95 del T.U. Edilizia – che rivestono una differente oggettività giuridica rispetto alla semplice tutela urbanistica del territorio assicurata dalle disposizioni che sanzionano l'assenza del permesso di costruzione.

I REQUISITI DELLE PERTINENZE

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 4290, del 26 agosto 2014

Non vi è alcun dubbio sull'assenza della natura pertinenziale ai fini edilizi, quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio. La natura pertinenziale è ravvisabile solo quando si tratti di: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico' (così come definito ai fini urbanistici, fermo restando che anche i volumi tecnici, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, mantengono rilievo ai fini paesaggistici, dovendosi essi considerare ai fini dell'applicazione del divieto di rilascio di autorizzazioni in sanatoria, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004.

LEGITTIMITÀ SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORAZIONE INERTI IN ASSENZA DI PERMESSO A COSTRUIRE

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4236, dell' 8 agosto 2014

Le opere edilizie ed i materiali presenti sulle aree demaniali interessate dalla lavorazione degli inerti sono state ritenute, a ragione, non conformi all'attuale disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica, oltre che rivelatrici di un non consentito cambio di destinazione d'uso (stante la modifica sostanziale dell'attività esercitata) delle aree in concessione demaniale, che avrebbe in ogni caso richiesto il preventivo assenso dell'amministrazione concedente. Inoltre, è emerso in modo netto che mancano i titoli edilizi autorizzatori degli interventi sui fabbricati e che non risultano attendibili gli argomenti adottati a sostegno della loro risalenza ad epoca antecedente il 1967, a giustificazione dell'assenza dei suddetti titoli abilitativi.

NATURA NON ESPROPRIATIVA DELLA DESTINAZIONE SUSSUMIBILE SOTTO LA LETTERA "F"

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 4287, del 26 agosto 2014

La giurisprudenza amministrativa che si è più volte soffermata sulla natura non espropriativa della destinazione sussumibile sotto la lettera "F" e cioè la destinazione ad "attrezzature pubblico di interesse collettivo". In base a tali indirizzi si è allora affermato che sono conformativi e al di fuori dello schema ablatorio- espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio, non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata, o promiscua pubblico- privato, che non comportano necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato, senza ablazione del bene.

ILLEGITTIMITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER MANCANZA NUMERO MINIMO DI PARCHEGGI

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 4215, del 6 agosto 2014

La riscontrata carenza dei posti auto previsti dalle disposizioni in materia, osta alla realizzazione delle cubature assentite, con conseguente illegittimità della concessione edilizia e dei volumi con essa autorizzati. È pertanto evidente, che non era ammissibile compensare, con la parziale eccedenza delle dimensioni dello spazio a disposizione, l'insufficiente numero di posti macchina graficamente individuati nel progetto oggetto di concessione edilizia, stante la sua vincolatività e dovendo le aree destinate a parcheggio essere comunque previamente individuate in sede di rilascio del titolo edilizio; ciò in quanto la loro individuazione era obbligatoriamente prevista per legge e sussiste la essenziale regola urbanistica che lo spazio riservato a parcheggio va individuato già nel titolo edilizio per evitare alternative incerte e soluzioni pratiche volte a alterare aree immodificabilmente destinate a tale utilizzazione. Lo standard richiesto dalla normativa di settore esige infatti non solo il rispetto del numero minimo dei parcheggi, ma anche, e al contempo, la duratura conformità della superficie di ciascuno di essi alle dimensioni minime stabilite singolarmente e non complessivamente.

TRASFORMAZIONE CON OPERE DI SOTTOTETTO IN RESIDENZA ABITABILE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 37841 del 16 settembre 2014

La trasformazione, con opere, del sottotetto in residenza abitabile, comporta certamente la modifica delle relative superfici che si trasformano da superfici non residenziali in superfici residenziali, qualificando così il regime edilizio della relativa modifica di destinazione d'uso come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.



INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E CONTINUITÀ TRA VECCHIA E NUOVA COSTRUZIONE

Consiglio di Stato, Sez.V, Sentenza n.4386 del 27 agosto 2014

La normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la demolizione e l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari: **la diversità del materiale costruttivo impiegato comporta la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, mancando la continuità tra vecchia e nuova costruzione, che caratterizza gli interventi di consolidamento, e la attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono**

NIENTE INDENNIZZO INAIL AL LAVORATORE CHE CADE DA IMPALCATURA SE POTEVA UTILIZZARE UN ALTRO PASSAGGIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15705 del 9 luglio 2014



Con sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un contenzioso sollevato da un lavoratore (un muratore) che stava eseguendo lavori in uno stabilimento e che, durante la pausa pranzo, è caduto da una delle impalcature che erano state montate nel cantiere.



state montate nel cantiere.

A seguito di quella caduta, l'uomo aveva riportato un'invalità temporanea assoluta oltre che danni di natura permanente. In seguito aveva fatto richiesta all'INAIL per ottenere l'indennizzo per i danni che erano stati la conseguenza dell'infortunio sul lavoro.

La dinamica dell'incidente, a seguito di quanto emerso dagli atti del processo, si sarebbe svolta in questo modo: l'uomo al momento del fatto era in pausa pranzo, e come era solito fare, stava consumando il suo pasto su un terrazzino, di fatto il solo luogo in cui fosse possibile sostare.

Per raggiungere il terrazzino si sarebbe servito delle impalcature, aggrappandosi ai tubi. Così facendo però sarebbe scivolato e caduto su un tetto in eternit, e poi in strada.

Già nella sentenza di primo grado **la richiesta di risarcimento del muratore è stata respinta, in quanto si è fatto rilevare che il lavoratore avrebbe dovuto servirsi di una botola, che costituiva un accesso sicuro, per raggiungere il terrazzino.** La tesi bisognava tenere conto del fatto che in realtà la botola fosse molto distante dal luogo in cui si trova il terrazzino, non ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour che hanno confermato la decisione di merito ribadendo che l'infortunio è stato causato da un comportamento scorretto del muratore, e non da condizioni di insufficiente sicurezza del cantiere.

LE SPESE DI RIPARAZIONE DEL TERRAZZO DEVONO ESSERE SOSTENUTE DAI CONDOMINI E NON SOLO DAL PROPRIETARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18164 del 25 agosto 2014

La Corte di Cassazione è intervenuta su un ricorso di un condomino che aveva chiesto al proprietario del piano superiore il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura. In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva accolto la richiesta del danneggiato, condannando il proprietario dell'appartamento con il terrazzo al pagamento di 9.000 euro come risarcimento.

La Corte d'Appello, però, ribalta totalmente la sentenza stabilendo che il vicino del piano di sotto debba contribuire alle spese di riparazione del terrazzo. Alla stessa conclusione è arrivata anche la Corte di Cassazione che, nella Sentenza in esame, ha confermato quanto già stabilito in Appello. Il terrazzo, infatti, pur essendo di esclusiva proprietà di un solo condomino, funge anche da copertura dell'appartamento del piano inferiore che subisce le infiltrazioni. Il terrazzo fornisce la sua utilità non soltanto al proprietario del piano sovrastante, ma anche al vicino. **In definitiva, la Cassazione stabilisce che, poiché il terrazzo anche se attribuito in uso esclusivo svolge la funzione di copertura del fabbricato, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.**

PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO: QUANDO IL CONDOMINIO NON E' RESPONSABILE?



Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 4736 del 22 settembre 2014

L'art.1117 c.c. indica una presunzione di comproprietà di aree e parti dell'edificio condominiale poste a servizio di tutti i condomini che può essere superata unicamente da un titolo contrario. **Il carattere condominiale viene meno solo per effetto di una diversa disciplina contenuta in apposito atto o documento e in assenza della stessa occorre fare riferimento alla destinazione di uso comune**

oggettivamente recata dal bene (Conferma della sentenza del T.a.r. Basilicata, n. 532/2010).

L'EX AMMINISTRATORE PUÒ NON ESSERE PUNITO PER L'OMESSO VERSAMENTO IVA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014

Gli Ermellini hanno annullato - rinviando alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame - la condanna emessa nei confronti dell'ex amministratore di una SRL in relazione all'omesso versamento dell'IVA dovuta (185mila euro) sulla base della dichiarazione per il 2006, a sua firma.

La difesa ha fatto presente che all'**epoca della scadenza dell'obbligo tributario** l'imputato era cessato dalla carica di amministratore, sicché non aveva più il potere di procedere all'adempimento dell'obbligazione fiscale. Tuttavia, secondo la Corte d'appello, sul soggetto che firma la dichiarazione grava un **dovere di sorveglianza** in ordine all'esatto adempimento degli obblighi che ne



derivano, tanto più che nella specie l'ex amministratore aveva mantenuto generici poteri rappresentativi della società, secondo i termini statuari.

Ebbene, la *ratio decidendi* del giudice dell'appello non ha superato il vaglio di adeguatezza logica operato dalla Suprema Corte. Gli Ermellini hanno spiegato che **non è sufficiente a fondare la penale responsabilità** per il reato contestato un generico potere rappresentativo della compagine sociale, attribuito secondo i termini statuari a tutti i soci della compagine cui essi partecipano, **essendo a tal fine necessario l'esercizio di un potere rappresentativo specificamente volto all'attuazione dei poteri tributari.**

Non è corretto poi ipotizzare "che nel caso in cui il nuovo legale rappresentante della società, subentrato a quello che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, possa essere responsabile per il fatto del terzo l'originario legale rappresentante, il quale, laddove in ipotesi fosse del tutto uscito dalla compagine sociale, si troverebbe di fatto persino nella materiale impossibilità di adempiere a quel dovere di attenzione che, invece, la Corte milanese gli assegna".

In definitiva, la Suprema Corte ha annullato alla sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello meneghina che dovrà rivalutare la ricorrenza degli elementi idonei a fondare la responsabilità penale del prevenuto (tenendo anche presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/14 che ha innalzato le soglie minime di punibilità con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011).



PIGNORAMENTO DELLA PRIMA CASA: I LIMITI DEL DECRETO DEL FARE SONO RETROATTIVI

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014

Equitalia S.p.A. propone ricorso straordinario in Cassazione, articolato in tre motivi, avverso una sentenza, depositata nel 2008, con la quale il Tribunale di Milano aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale avanzata da un contribuente nei confronti della società incaricata all'esazione dei tributi, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento, già adibito a casa coniugale.

La III sezione civile, con magistrale interpretazione, scioglie ogni dubbio in relazione al profilo di efficacia temporale dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, novellato dall'art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. 69/2013, meglio conosciuto come "Decreto del fare", con il quale è stata disciplinata l'interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a "prima casa", intraprese da Equitalia. Tali immobili devono rappresentare gli unici di proprietà del debitore, nonché devono essere adibiti ad uso abitativo e il contribuente vi deve risiedere anagraficamente: queste le condizioni imposte dalla novella per bloccare le esecuzioni esattoriali.

La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere per la sopravvenienza della richiamata norma, coglie l'occasione per chiarire i confini di efficacia temporale di tale disciplina, in relazione ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, emanando un *dictum* in evidente contraddizione col parere già espresso dal Ministero dell'Economia, il quale aveva negato retroattività alla norma. Per la III Sezione Civile la disposizione in questione, introdotta dal



Decreto del fare, che di fatto impedisce, alla presenza delle condizioni ivi espresse, l'espropriazione della prima casa quando a procedere sia Equitalia, risulta applicabile ad ogni procedimento di esecuzione in corso, pure se intrapreso prima dell'emanazione della novella.

L'iter giudiziale, avente ad oggetto il pignoramento della prima casa, non può, quindi, giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell'avvento della norma che ha introdotto il divieto. La Cassazione chiarisce che la nuova disposizione non pone il divieto di pignorabilità della prima casa, bensì rappresenta una disposizione di natura processuale, finalizzata a regolamentare, e limitare, l'azione esecutiva di Equitalia. Infatti, spiega la III Sezione civile, *"dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un'ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima"*.

La Corte, oltre a dettare le riportate indicazioni ermeneutiche, si spinge oltre, fornendo anche talune istruzioni di carattere operativo: quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, *"l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione"*. Quanto esposto, ribadisce la Corte, pure nell'ipotesi ove il pignoramento sia anteriore all'entrata in vigore della norma in commento.

DIRITTO DI ABITAZIONE: L'EREDE NON PUÒ MANDAR VIA DI CASA IL CONVIVENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19423 del 15 settembre 2014

Il figlio/nipote che eredita la casa non può cacciare la convivente del genitore/nonno. A sancirlo la Cassazione, con una sentenza che rafforza la tutela del **convivente non proprietario**, mettendolo al riparo anche dalle azioni illegittime di chi è entrato in possesso della casa, consentendogli di esercitare un'azione di spoglio nel caso venga messo alla porta dall'oggi al domani.

Perché chi, per effetto della successione, acquisisce l'immobile nel suo patrimonio non può considerarsi al riparo dagli obblighi che incombevano sul proprietario prima della morte. Se il convivente non può mandare via la sua compagna con la quale ha instaurato un rapporto stabile e duraturo non può farlo neppure il suo erede. Un limite che non era chiaro al ricorrente che si era sentito autorizzato ad introdursi clandestinamente nell'appartamento impedendo l'accesso alla donna. La Cassazione chiarisce che il convivente non può essere considerato un ospite da allontanare senza complimenti quando diventa indesiderato. I giudici della seconda sezione civile ricordano che la convivenza more uxorio, come formazione sociale, fa scattare sulla casa in cui la coppia abita e dove mette in atto il progetto di vita comune "un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare". In questo contesto è chiaro che non può essere tollerato il blitz dell'erede, come non sarebbe accettabile l'estromissione violenta da parte del compagno proprietario nei confronti del non proprietario, che acquista, come avvenuto nel caso esaminato, il diritto a tutelare il possesso del l'immobile attraverso l'azione di spoglio.

La Suprema corte, pur rimarcando le differenze tra il matrimonio e la convivenza, specifica che non si tratta di distinzioni tali da rendere giuridicamente irrilevanti i diritti sulla casa destinata ad abitazione comune. Quando un'unione, anche se libera e soggetta a sciogliersi in qualunque momento, ha assunto per durata ed esclusività un carattere familiare, non è consentito al convivente proprietario, né agli eredi, passare alle vie di fatto per mandare via l'ex dall'abitazione, dopo la dissoluzione del rapporto. Il canone della buona fede e della correttezza, "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento", impone al legittimo titolare che intenda recuperare l'esclusiva disponibilità dell'immobile, il dovere di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire un'altra sistemazione. Non passa neppure il tentativo del ricorrente di appigliarsi a una diversa residenza della signora. Per la Cassazione la presenza nell'appartamento degli abiti della donna e degli oggetti di sua proprietà, ad iniziare da alcuni mobili, sono la prova della relazione di fatto di quest'ultima con la casa.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19247 del 11 settembre 2014

La Corte di Cassazione ha sentenziato che **non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che non trasferisce la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto per cause a lui non imputabili.**

Nel caso specifico il mancato trasferimento della residenza nel termine di legge era giustificato dalla presenza di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso, causati da abbondanti piogge, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza dell'area protrattisi per alcuni mesi.

PROFESSIONISTI: NO ALLA PRESUNZIONE DI MAGGIOR REDDITO PER I PRELIEVI BANCARI

Corte Costituzionale, Sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato incostituzionale l'applicazione dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della **Legge 30 dicembre 2004, n. 311**, in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

A tale decisione la Corte è giunta a seguito dell'ordinanza emessa dalla CTR Lazio n. 27/29/2013, con la quale i giudici tributari rimettevano la questione in merito, appunto, alla legittimità di applicazione di tale normativa anche ai liberi professionisti, e non solo ai titolari di reddito di impresa, dubitando della ragionevolezza della norma. Come noto, infatti, l'art. 32 cit. al comma 1, numero 2), come modificato dall'art. 1 della **Legge n. 311/2004**, espressamente prevede *"I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti*



rapporti od operazioni.” Nello specifico, la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che l’art. 1 della Legge n. 311/2004 ha esteso la presunzione che riguardava unicamente gli imprenditori (limitata ai <<ricavi>>) anche all’ambito operativo dei lavoratori autonomi (inserendo anche i <<compensi>>), ha delineato due gruppi di censure meritevoli di pronuncia:

- uno avente ad oggetto l’estensione della inversione dell’onere della prova e della presunzione *de qua* ai compensi dei lavoratori autonomi;
- l’altro avente ad oggetto l’applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta precedenti all’entrata in vigore della Legge n. 311/2004.

Con il primo gruppo di censure il giudice rimettente ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 53 della Costituzione oltre che dell’art. 3 Cost., rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa.

Con il secondo gruppo di censure, invece, il giudice rimettente ha sostenuto che la disposizione impugnata, se applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporta la violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto ai contribuenti professionisti viene addossato un onere probatorio imprevedibile ed impossibile da assolvere, nonché la violazione dell’art. 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per violazione del principio del contraddittorio. A seguito di tali censure, la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, chiarito che anche se le figure di imprenditore e lavoratore autonomo sono per molti versi affini, non è possibile equipararle per quanto attiene alla presunzione che il prelevamento dal conto bancario corrisponde ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Ciò perché l’attività dei lavoratori autonomi, a differenza degli imprenditori, si caratterizza per la prevalenza del proprio lavoro e la marginalità dell’apparato organizzativo, apparato che, peraltro, per alcune tipologie di lavoratori autonomi, nei quali è più accentuata la natura intellettuale, è quasi assente. Ed ancora, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata - del quale per lo più si avvale la categoria - e, pertanto, da tale assetto contabile deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Infine, l’esigenza di combattere l’evasione fiscale, ritenuta rilevante nel settore, è già stata sostenuta dalla normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che prevede che dal 1° gennaio 2014 vi è l’obbligo, anche se non sanzionato, di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha, quindi, correttamente affermato che *<<nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito>>*, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell’art. 32 comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.



MOSTRE & CONCORSI

PREMIO NAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA : NO BOUDARIES - "ARTE SENZA BARRIERE PER UNA CITTÀ SENZA BARRIERE"

CONCORSO, scade il 15 novembre 2014

Il movimento culturale nazionale "LA SKARROZZATA" ha promosso il **Premio Nazionale d'Arte Contemporanea No Boundaries "Arte senza barriere per una città senza barriere"**, un progetto inedito che lancia una nuova sfida ai giovani artisti italiani dai 18 ai 35 nel confrontarsi in modo innovativo con temi quali la diversità, disabilità e la relativa accessibilità urbana.



PER SCARICARE IL BANDO [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA [CLICCA QUI](#)



HOME AND BUILDING - MOSTRA CONVEGNO DELLA DOMOTICA E DELLE BUILDING TECHNOLOGIES

Fiera Verona dal 28 e 29 ottobre 2014

Riferimento internazionale per il mondo della domotica, ritorna i prossimi 28 e 29 ottobre a Verona la sesta edizione di Home and Building, la Mostra Convegno più attesa e specifica dedicata agli specialisti di sistemi e componenti

per l'automazione domestica e degli edifici. Nel nostro paese il mercato della domotica ha avuto un decollo recente rispetto ad altri mercati avanzati, e per questo motivo si trova ancora in una fase di sviluppo. Il settore è in continua evoluzione e nonostante la delicata situazione economica globale, l'Italia rimane il terzo mercato europeo dei sistemi di domotica dopo Gran Bretagna e Germania.

Home and Building, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre con la consueta collaborazione dei partner scientifici più importanti del settore, rappresenta un'importante occasione per tutti i professionisti che a Verona potranno aggiornarsi sulle tendenze di mercato, conoscere le novità

normative e le più avanzate soluzioni per domotica, smart home e edificio intelligente, entrare in contatto con i leader di mercato e sviluppare concrete opportunità di business.

Per informazioni www.expohb.eu

LEGNO&EDILIZIA

Fiera di Verona dal 19 al 22 febbraio 2015

torna "Legno&Edilizia", non è solo una **mostra internazionale sul legno e sul suo impiego nell'edilizia**, ma anche un importante momento di incontro per **promuovere le conoscenze** in questo ambito fra le nuove generazioni di tecnici.

Dagli edifici multipiano ai pavimenti, il legno offre infatti elevate prestazioni tecniche e costi contenuti. La Fiera mette in mostra le applicazioni più sofisticate per il mondo delle costruzioni, dal legno strutturale al parquet.

Piemmeti SpA, Promozione Manifestazioni Tecniche, in collaborazione con ARCA, Ente di certificazione e formazione della qualità e sostenibilità dell'edilizia di legno e Percorsi-legno, Ente di formazione, **indice un concorso che ha per oggetto una capanna sull'albero per il gioco dei bambini.**



Criteri tecnici del bando

La superficie della pianta della "capanna", 3mq, così come l'altezza (3m) da terra sono indicative e servono per chiarire che il manufatto deve essere contenuto nelle dimensioni, ma non vincolanti. **Il legno sarà protagonista**, ma non si esclude l'impiego anche di altri materiali. Il manufatto dovrebbe essere messo in opera con facilità: si potrà realizzare, così, una sempre più diffusa aspirazione di quanti desiderano avere un luogo-rifugio esclusivo e sicuro. L'indicazione, non vincolante, è quella di un Kit di montaggio.

I progetti devono essere presentati su supporto cartaceo (massimo 3 fogli UNI A4) e digitale (jpg o tiff) ed inviati a:

Piemmeti SpA, via Tommaseo, 15, 35131 Padova, tramite posta o consegnati a mano. Può essere presentato (non obbligatoriamente) anche il plastico del progetto, in scala contenuta (indicativamente 1:10).

La graduatoria dei premiati verrà annunciata entro il 14 febbraio 2015. La premiazione avverrà a Legno&Edilizia, in Fiera di Verona, domenica 22 febbraio 2015 alle ore 12.00.

il termine per l'iscrizione è il 16 gennaio 2015 e la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 23 gennaio 2015

PER SCARICARE IL BANDO DEL CONCORSO [CLICCA QUI](#)




DAL WEB

LE PLANIMETRIE DI DISEGNANO CON LO SMARTPHONE

La planimetria della casa si può disegnare direttamente lo **smartphone**. Lo permette **RoomScan**, una piccola **app gratuita** (per sistemi iOS) che sta riscuotendo un enorme successo.

Come funziona? L'utente appoggia il **device** sulle pareti della stanza; a questo punto la app, facendo leva sul sistema **gps** incorporato, "disegna" in modo automatico i contorni della stanza, in modo abbastanza accurato da poter utilizzare l'informazione per poter scegliere gli arredi con le misure esatte.

Chi è disposto a pagare la versione "**pro**" (5 dollari), può anche inserire nel calcolo le distanze esatte ottenendo una planimetria più precisa, oltre a ottenere altre funzioni, come l'inserimento di porte e finestre e la possibilità di integrare il disegno con note e fotografie, scattate automaticamente durante la rilevazione dello spazio, e di esportare il tutto in .pdf o in .dxf per **AutoCad**.



PER SCARICARE L'APPLICAZIONE CLICCA QUI



#ITALIASICURA, LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E IL SITO WEB

Presentata la campagna istituzionale "**Se l'Italia si Cura, l'Italia è più Sicura**" e il nuovo sito web **italiasicura.governo.it**, contro il dissesto idrogeologico, per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Con il nuovo portale si punta al coinvolgimento di tutti i cittadini nella conoscenza del rischio nei territori in cui vivono per aumentare la consapevolezza e ridurre l'esposizione ai pericoli. Tre sezioni principali: #dissesto, #acquepulite e #scuole, ognuna delle quali consente di verificare, attraverso mappe e cartografie, lo stato della prevenzione, gli eventi con danni e vittime, le opere di messa in sicurezza e riqualificazione nei tre settori. Dal sito è possibile anche accedere a informazioni e approfondimenti, con link specifici a molti siti istituzionali o del mondo della ricerca scientifica, che arricchiscono l'offerta di notizie disponibili insieme ad un nastro informativo con tutte le notizie sui temi oggetti delle strutture.

PER ACCEDERE AL SITO CLICCA QUI



DIRITTO ALL'OBLIO SU INTERNET. REGOLE COMUNI A LIVELLO EUROPEO

Dopo la sentenza sul diritto all'oblio della Corte di Giustizia dell'UE del maggio di quest'anno che ha riconosciuto il diritto ad essere "de-indicizzati" dal motore di ricerca e ha imposto a Google di provvedere alle richieste degli utenti, **le Autorità Ue Garanti della privacy hanno deciso di elaborare criteri comuni per gestire i ricorsi e i reclami presentati da utenti che si sono visti opporre un rifiuto da Mountain View.**

In questo modo è stato compiuto, dunque, un primo passo in vista di un'armonizzazione dei criteri, procedurali e sostanziali, per gestire i casi in cui il motore di ricerca respinge una richiesta di deindicizzazione.

A Bruxelles le Autorità hanno ribadito che **tutti i motori di ricerca devono adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte europea e hanno sottolineato di aver ricevuto negli ultimi mesi un buon numero di ricorsi a seguito del diniego opposto da Google.**

Le Autorità hanno concordato di costituire una rete di "punti di contatto" per scambiare rapidamente informazioni, e creare una tool box (una "scatola degli attrezzi") di criteri comuni per garantire un approccio coordinato nella gestione dei ricorsi e reclami presentati da utenti non soddisfatti della risposta fornita dai motori di ricerca.

A questo scopo, le Autorità hanno creato un database condiviso delle decisioni assunte man mano su questi ricorsi e reclami, ed hanno messo a punto uno schema di analisi di tali decisioni, in cui sono evidenziate le analogie o le differenze nelle valutazioni volta per volta effettuate, soprattutto rispetto a casi particolarmente complessi o caratterizzati da elementi di novità.

Hanno inoltre avviato incontri sia con rappresentanti dei motori di ricerca sia con rappresentanti degli editori e dei media online al fine di seguire da vicino la delicata fase di attuazione della sentenza.



ATTIVITÀ SPORTIVE DEGLI UNDER 18. UN PROMEMORIA PER LO SCONTO IRPEF

In queste settimane, molti genitori avranno iscritto i loro figli in palestra, in piscina, a un corso di danza o alla scuola calcio. Per incentivare la pratica sportiva dei più giovani, con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 319, legge 296/2006) è stata introdotta una specifica detrazione Irpef, un beneficio particolarmente apprezzato dai contribuenti italiani: sono oltre 1,6 milioni i cittadini che nel 2013 hanno indicato questi oneri nella dichiarazione dei redditi, per un ammontare

di spesa complessivamente pari a 350 milioni di euro.

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute (per un importo non superiore a 210 euro) per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Il documento di spesa

La spesa può essere certificata non solo con fattura o ricevuta fiscale, ma anche con bollettino bancario o postale o con quietanza di pagamento.

Il documento di spesa, in ogni caso, deve contenere le informazioni richieste dal provvedimento attuativo (decreto interministeriale 28 marzo 2007):

- gli estremi del soggetto erogante (oltre al codice fiscale, ditta, denominazione o ragione sociale, e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome, cognome e residenza)
- la causale del pagamento
- l'attività sportiva esercitata
- l'importo pagato per la prestazione
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva
- il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Dove praticare le attività sportive

Il decreto attuativo, secondo lo spirito incentivante della norma, individua in maniera ampia le strutture presso le quali è possibile praticare lo sport "agevolato". Quindi, spazio a società e associazioni sportive dilettantistiche, ma sono ammessi anche i soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali; in generale, tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi.

Il requisito anagrafico e il limite di spesa

Il requisito dell'età del ragazzo (da 5 a 18 anni) ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta: ad esempio, con la prossima dichiarazione dei redditi, quella che presenteremo nella primavera del 2015, sarà possibile detrarre tutte le spese sostenute per i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni nel corso del 2014.

L'importo massimo di spesa di 210 euro va inteso per ciascun ragazzo e non per ciascun genitore. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro l'ammontare su cui calcolare la detrazione: ad esempio, se la spesa è sostenuta in parti uguali, ciascuno dei genitori può considerare un limite massimo di spesa di 105 euro per figlio.

PASSAPORTI DIRETTAMENTE A CASA

Non ci sarà più bisogno di fare la fila per ritirare il passaporto. Benché inizialmente previsto da un decreto del ministero dell'Interno del lontano 2012, solo dal **27 ottobre 2014** sarà operativa la convenzione tra **Poste Italiane** e il dipartimento della Pubblica Sicurezza che consentirà, su tutto il territorio nazionale, di usufruire del servizio "**Passaporto a domicilio**". In tal modo, i cittadini che ne faranno richiesta, potranno ricevere il documento direttamente a casa propria.

Per chi vorrà continuare a recarsi allo sportello, il ritiro del passaporto continuerà ad essere completamente gratuito. **Al contrario, il servizio "Passaporto a domicilio" avrà un costo di 8,20 euro.**

Restano ovviamente invariate tutte le incombenze preliminari quali la consegna del modulo negli uffici di polizia e la rilevazione delle impronte digitali.



Per il rilascio del nuovo tipo di **passaporto elettronico** è necessario il pagamento di un contributo ora salito (per colpa del microchip) da 40,29 euro a 73,50. Non è più necessaria però la **tassa annuale**. Dall'altro lato, però, è stato introdotto un ulteriore balzello di 300 euro sotto forma di "diritti da riscuotere" per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

La domanda va presentata, corredata di due foto identiche, alla **questura** o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo ove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, oppure, in mancanza di tali uffici, presso il comando locale dei carabinieri o al Comune.



I 5 ANTIBIOTICI NATURALI CHE FANNO BENE ALLA NOSTRA SALUTE

I midia stanno già mettendoci in guardia dalla influenza stagionale che, immancabilmente, accompagnerà il prossimo inverno. Quale scelta migliore se non quella di ricorrere ai rimedi provenienti direttamente dalla natura?

Ecco quindi **5 antibiotici naturali**, per affrontare senza timori raffreddori, febbri ma anche brutte bronchiti tipiche del periodo invernale.

1) Origano: olio essenziale

Una delle erbe aromatiche più utilizzate in cucina grazie al suo particolare profumo, per arricchire il sapore di carne, pesce, verdure, zuppe, stufati ed insalate, l'origano in realtà è particolarmente prezioso anche alla nostra salute, grazie alle sue innumerevoli proprietà terapeutiche. Infatti questa pianta tipica del mediterraneo, è un ottimo rimedio se usato quale **analgesico, antisettico e antispasmodico**. In particolare, **l'olio essenziale di origano è il più potente antisettico tra tutti gli oli finora conosciuti, ed è attivo contro tutte le forme virali**. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che è in grado di uccidere quasi la totalità di batteri più comuni come lo *stafilococco*. Proprio per questo è molto usato nell'**aromaterapia** per curare problemi all'apparato respiratorio, febbre, bronchite, tosse ma anche asma, mal di denti, vaginiti, reumatismi, intossicazioni alimentari.

2) Estratto di foglie d'olivo

Utilizzate già dai tempi remoti quali medicinale, l'estratto delle foglie di olivo è ancora oggi uno dei **più potenti antibiotici** che la natura ci offre. Non solo antibatterico, antimicotico, anti-invecchiamento, antinfiammatorio, ma il liquido estratto dalle foglie fresche dell'olivo sembra avere anche **capacità antiossidanti** e dunque aiuta a proteggere il corpo dai **radicali liberi**. Ottimo contro il raffreddore

3) Aglio

Il re degli antibiotici naturali, antifungini, antivirali, l'aglio dovrebbe essere aggiunto, quotidianamente, alla dieta alimentare soprattutto nei mesi invernali. L'aglio infatti contiene **potassio e germanio**, due minerali indispensabili per una buona salute, ed in particolare **l'allicina** che non solo conferisce all'aglio il suo odore forte ma anche la maggior parte delle sue proprietà, che ci aiutano ad **aumentare le difese immunitarie** e dunque che agiscono come antibiotici naturali.

4) Tè verde

Utilizzato nella medicina tradizionale cinese e indiana per molte delle sue proprietà curative, il **tè verde** continua ad essere venerato oggi da molti medici, ma anche ad essere spesso oggetto di studi volti a

scoprire tutti i suoi effettivi benefici per la salute. Una delle proprietà principali del tè verde è quella di essere un **importante antiossidante naturale**, proprio grazie alle catechine in esso contenute molto efficaci contro alcuni ceppi di batteri ma soprattutto in grado di aumentare le difese antiossidanti e quindi a migliorare in genere il tessuto cellulare. Inoltre bere quotidianamente tè verde aiuta a perdere peso. Questo perché grazie alle sue proprietà termogeniche promuove l'ossidazione dei grassi, nonché la stimolazione del metabolismo ma senza incidere sull'apparato cardiovascolare.

5) Zenzero

Lo zenzero, pianta officinale appartenente alla famiglia delle Zinziberacee, è originario dell'Asia orientale, è in grado di guarire numerosi disturbi comuni. A partire da raffreddori e influenza grazie al suo rizoma carnoso che contiene principi attivi quali zingiberene, gingeroli e shogaoli, resine e mucillagini **in grado di sciogliere il muco e liberare i bronchi**. Per usufruire degli effetti benefici dello zenzero bisognerebbe assumere una quantità compresa tra i 10 e i 30 grammi al giorno. Potete prepararvi uno sciroppo facendolo bollire fresco per 30 minuti in una tazza di acqua aggiungendo zucchero o miele.

GLI SPRECHI ALIMENTARI: COSTANO AL PIANETA PIU' DEL PIL ITALIANO

Gli **sprechi alimentari** costano al mondo più del PIL italiano. Superano ormai i **2000 miliardi**. Sono questi i dati dell'ultimo rapporto **Food Wastage Footprint 2014**, che contiene informazioni fornite dalla FAO.



I calcoli effettuati comprendono i costi nascosti dello spreco, che comprende anche lo sfruttamento inutile delle risorse, le conseguenze anche economiche dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, senza contare fondi pubblici e costi legati ai conflitti internazionali.

Ogni anno **il 30% del cibo prodotto nel mondo viene sprecato**. Risolvere il problema degli sprechi alimentari e migliorare la distribuzione dei cibi verso chi non ha accesso al loro acquisto è forse l'unica strategia per arginare la fame nel mondo. Soprattutto dato che l'aumento della produzione non si sta rivelando come uno strumento adatto, bensì come un'ulteriore fonte di spreco alimentare e di risorse.

La colpa è in gran parte del **settore alimentare** e della **grande distribuzione**, che non sembrano ancora abbastanza responsabili dal punto di vista dello spreco. Ma per la quantità enorme di cibo gettato nella spazzatura ogni anno abbiamo anche noi una parte di colpa, soprattutto quando acquistiamo troppo e la nostra spesa alimentare non è oculata.

Gli sprechi alimentari sono un circolo che ci porta a pagare un conto salato al pianeta. Ogni anno il 30% della produzione mondiale di cibo va sprecata e il solo valore commerciale di questo spreco supera i mille miliardi di euro.

Un alimento gettato nella spazzatura è il simbolo di uno spreco molto più ampio, che **non riguarda soltanto il denaro speso per acquistarlo**, ma anche le risorse idriche, l'energia, i trasporti, l'inquinamento, gli investimenti economici e le emissioni di Co2 che risultano correlati alla sua produzione. Riflettiamo sempre bene prima di comprare e di gettare e facciamo la nostra parte riutilizzando sempre gli avanzi e prestando attenzione alle date di scadenza.

PER SCARICARE IL RAPPORTO FOOD WASTAGE FOOTPRINT 2014 [CLICCA QUI](#)

ZAINI TROPPO E DANNI AI BAMBINI, CONSIGLI PER EVITARLI



Il peso del materiale che i ragazzi portano ogni giorno a scuola è determinato da diversi elementi: sottovalutazione del problema, mancanza di legislazione in merito, **assenza di arredi che consentano di depositare i libri a scuola**, mancanza di direttive da parte delle autorità scolastiche, scelte dei libri di testo in base solo al contenuto a non al peso, organizzazione della settimana senza tener conto del peso del materiale da

portare in classe, mancanza di suddivisione dei testi scolastici in più volumi corrispondenti ai diversi periodi didattici, mancanza sul mercato di zainetti adatti da un punto di vista biomeccanico.

Ecco perché ogni anno i nostri bambini e ragazzi sono costretti a **caricarsi sulle spalle carichi troppo pesanti**. Alcuni suggerimenti dei medici, però, potrebbero evitare danni seri alla schiena e prevenire possibili rachialgie nell'età evolutiva, se seguiti.

- 1) **Lo zainetto giusto da acquistare non è né troppo grande, né troppo piccolo**; senza apertura a soffietto; con schienale rinforzato e bretelle imbottite; con fibbia da allacciare alla pancia e maniglie per il trasporto a mano;
- 2) **riempirlo in altezza, non in larghezza**;
- 3) **indossarlo poggiandolo su un ripiano e flettendo le ginocchia**;
- 4) **regolare le bretelle perché non la parte inferiore non oltrepassi la linea delle anche**;
- 5) **indossarlo sempre su entrambe le spalle; non correre con lo zainetto in spalla**.

COLORARE COMBATTE LO STRESS

Concentrarsi su un'attività creativa ha da sempre avuto benefici effetti sulla psiche, anche solo per il semplice fatto che riesce il più delle volte a "distrarre". Colorare, poi, pare abbia un non so che di magico come **antidoto anti-stress**. Mettere colore sul bianco di un foglio, dunque, senza particolari velleità da artista, **rilassa e aiuta a gestire lo stress**, migliora la concentrazione e la produttività, rilassa la mente e a riduce i livelli di ansia. Fantastico. La pratica, in buona sostanza, genera benessere, tranquillità e **stimola anche le aree cerebrali legate alla capacità motorie, i sensi e la creatività**.



GENIUS FOOD: L'APP PER INTOLLERANTI E ALLERGICI CHE INDIVIDUA L'ALIMENTO DA EVITARE

Il momento della **spesa** potrebbe rivelarsi davvero difficile se soffrite di qualche allergia o intolleranza.

Ma se possedete uno smartphone e avete dimestichezza col favoloso mondo delle App, una giusta **gratis e disponibile sia per Android che per iOS** – è stata creata per voi. Si chiama **GeniusFood**,

l'applicazione che promette di **scovare velocemente in un prodotto la presenza di ingredienti indesiderati**.



Funziona così: scaricate l'App come sempre, poi impostate il tipo di problema alimentare, allergia a cosa, intolleranza a cosa... Per ora sono disponibili **vari profili che corrispondono a diversi tipi di intolleranze e allergie più diffuse**: lattosio, proteine del latte, uova, glutine, arachidi, crostacei o pesce. Una volta selezionati uno o più ingredienti incriminati, potrete inquadrare il codice a barre del prodotto desiderato con la fotocamera dello smartphone e attendere per pochi secondi la

risposta.

In questo modo, un'icona a **pollice alzato** indicherà un prodotto senza problemi, un **pollice verso** quello da evitare e un **pollice a metà** rileverà la presenza in tracce dell'ingrediente rischioso. In questi ultimi due casi, l'applicazione sarà in grado di suggerire anche alternative compatibili con le vostre esigenze. E non solo: sotto all'icona comparirà anche la **lista completa degli ingredienti**, esattamente, come riportata in etichetta.



PER SCARICARE L'APP [CLICCA QUI](#)



ARRIVA A ROMA LA BIBLIO CABINA, L'INIZIATIVA PER SCAMBIARSI LIBRI

presso il parco Montanelli di Torresina è partita l'iniziativa, nata dal comitato di quartiere Torresina insieme alle associazioni H2, Scaffali e Alberoandronico, con lo scopo di pubblicizzare il **BookCrossing** e aumentare la divulgazione della cultura.

Nel progetto si inserirà anche Telecom Italia che in questo modo potrà dare nuova vita (e riciclare) tutte le cabine telefoniche in disuso nelle varie zone della città. Alla base del BookCrossing un concetto molto basilare ma fondamentale: l'obiettivo è incoraggiare la condivisione del sapere tra le persone attraverso lo scambio continuo di libri.

Tutti coloro che vogliono **leggere dei libri** li avranno a disposizione nella BiblioCabina e, una volta terminata la lettura, verranno restituiti per i nuovi lettori. **Se vorrete partecipare a questa "condivisione di cultura" basta semplicemente iscriversi al sito web Bookcrossing.com, registrare il libro che si possiede per ottenere un BCID (book code univoco)**. Il codice servirà ad identificare univocamente il libro che potrà essere seguito in tutti i suoi spostamenti. Le persone invece che ritrovano il libro sono invece invitati a segnalare il ritrovamento sul sito ufficiale e a rilasciarlo, dopo la sua lettura, per offrire la sua stessa opportunità ad altre persone interessate alla condivisione dei libri.

IN EVIDENZA



CREDITI DI IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE, GLI OPERATORI TURISTICI E LE SALE CINEMATOGRAFICHE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (*GU n.175 del 30-7-2014*) della Legge n.106/14 di conversione del D.L. n.83/14 è definitivo il quadro di incentivi per la riqualificazione e il

miglioramento delle strutture alberghiere, la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici e la ristrutturazione delle sale cinematografiche. Non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi di tali misure ma sono già delineabili le caratteristiche essenziali e le tipologie di spese agevolabili.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Alle imprese alberghiere **esistenti al 1° gennaio 2012** è riconosciuto un credito di imposta nella misura del **30% delle spese sostenute relativamente ad interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche e incremento dell'efficienza energetica**. Il credito di imposta è esteso anche agli **acquisti di mobili e componenti d'arredo destinati all'albergo** oggetto di uno degli interventi menzionati.

Il credito spetta per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 per i soggetti "solari" (per le spese sostenute dal periodo di imposta in corso al 1° giugno 2014 per i soggetti non "solari"), fino a un tetto massimo di spesa di € 200.000, va utilizzato in compensazione nel modello F24 e va obbligatoriamente ripartito in 3 quote annuali.



IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

A favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi, è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 30%** dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo legate alla digitalizzazione. La misura, estesa anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming (solo quelle che portano turisti in Italia), è concessa con riferimento alle spese relative a:

- a) **impianti wi-fi;**
- b) **siti web ottimizzati per il sistema mobile;**
- c) **programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;**
- d) **spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;**
- e) **servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;**
- f) **strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;**
- g) **servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.**

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 per i soggetti "solari" (per le spese sostenute dal periodo di imposta in corso al 1° giugno 2014 per i soggetti non "solari"), fino a un tetto massimo di spesa di € 12.500, va utilizzato in compensazione nel modello F24 e va obbligatoriamente ripartito in 3 quote annuali.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE

Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art.3 del D.Lgs. n.28/04, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, **un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche.** L'intervento è **riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.** Il credito d'imposta è **riconosciuto fino ad un massimo di € 100.000** e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA LEGGE 29 Luglio 2014, n. 106 [CLICCA QUI](#)